



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale
Divisione VI – Rischio Industriale – Prevenzione e Controllo
integrati dell'Inquinamento

Roma.....



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare – Direzione Salvaguardia Ambientale

U.prot DSA - 2009 - 0027160 del 13/10/2009

Indirizzi in allegato

Protocollo N.:

Pratica N.: DSA-RIS-00 [2007.0022].....

TRASMESSO VIA FAX

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 6, comma 2)

OGGETTO: Autorizzazione Integrata Ambientale relativa alla centrale termoelettrica ERG Nuove Centrali S.p.A. Impianti Nord di Priolo Gargallo (SR). Riunione della Conferenza di servizi del 12 ottobre 2009 - Trasmissione verbale.

Si trasmette, in allegato, il verbale della riunione del 12 ottobre 2009 della Conferenza di servizi concernente l'oggetto.

IL DIRIGENTE
(Dott. Giuseppe Lo Presti)

All.:c.s.

Elenco indirizzi

Al Presidente della Regione Siciliana
Palazzo D'Orleans - Ufficio di Gabinetto
Piazza Indipendenza, 21
90129 Palermo (PA)
Fax n. 091 6891086 e 091 7077294
Gli allegati verranno inviati via posta elettronica
all'indirizzo:
segreteria@regione.sicilia.it;
antonio.defrancisci@regione.sicilia.it
dta@artasicilia.it
vsansone@artasicilia.it

Al Presidente della Provincia di Siracusa
Via Malta 106
96100 Siracusa
Fax n. 0931 69323 / 0931 66002
Gli allegati verranno inviati via posta elettronica
all'indirizzo:
presidente@provincia.siracusa.it

Al Sindaco del Comune di Melilli
Piazza Crescimanno
96010 Melilli (SR)
Fax n. 0931 552147
Gli allegati verranno inviati via posta elettronica
all'indirizzo:
sindaco@comunemelilli.it
gabinettosindaco@comunemelilli.it

Al Sindaco del Comune di Priolo Gargallo
Via Nicola Fabrizi snc
96010 Priolo Gargallo (SR)
Fax n. 0931 769155
Gli allegati verranno trasmessi via posta
elettronica agli indirizzi:
sindaco@priologargallo.net
antonello.rizza@alice.it

Al Ministero dell'Interno Ufficio di Gabinetto
Piazzale del Viminale
00184 Roma
Fax n. 06 4741717
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile
Fax n. 06 7187766-06 716362515
Gli allegati verranno inviati via posta elettronica
all'indirizzo:
prev.rischiindustriali@vigilfuoco.it
fabio.dattilo@vigilfuoco.it

Al Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali Ufficio di Gabinetto - Settore
Salute
Via Veneto 56
00187 Roma
Direzione Generale Prevenzione e salute
Fax n. 06 59943278
Gli allegati verranno inviati via posta elettronica
all'indirizzo:

segr.PREV@sanita.it
l.lasala@sanita.it

Al Ministero dello sviluppo economico
Via Molise, 2
00187 Roma
Direzione Generale per l'Energia Nucleare, le
Energie Rinnovabili e l'Efficienza Energetica
Fax n. 06 47052847
Gli allegati verranno inviati via posta elettronica
all'indirizzo:
segreteria.dgenre@sviluppoeconomico.gov.it

All'ISPRA Commissario Straordinario
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 Roma
Fax n. 06 50072389
Gli allegati verranno inviati via posta elettronica
all'indirizzo:
massimo.bozzo@apat.it

Al Presidente della Commissione Istruttoria IPPC
c/o ISPRA
Via Curtatone, 3
00185 Roma
Fax n. 06 50074281
Gli allegati verranno inviati via posta elettronica
all'indirizzo:
ticali.dario@minambiente.it
roberta.nigro@isprambiente.it

Alla Direzione Generale per la Qualità della Vita
SEDE
Gli allegati verranno inviati via posta elettronica
all'indirizzo:
minamb.tai@mclink.it

e p.c.

Società ERG Nuove Centrali S.p.A.
Impianti Nord Priolo Gargallo
Strada Provinciale ex SS 114, Km 144
96010 Priolo Gargallo (SR)
Fax n. 0931 761896
Gli allegati verranno inviati via posta elettronica
all'indirizzo:
sspampinato@erg.it

Esclusivamente inviato via posta elettronica agli
indirizzi:

stefano.pelini@sviluppoeconomico.gov.it
domenico.morello@provincia.siracusa.it
ambiente@provincia.siracusa.it
beniaminoscarinci@alice.it
ambiente@comunemelilli.it
graziagerratana@virgilio.it
marcello.iocca@gmail.it
domenico.zuccaro@isprambiente.it



IL PRESENTE VERBALE
UNITAMENTE AGGI
ALLEGATI È FORMATO
DA N. 69 PAGINE.

IL DIRIGENTE
(Dr. Giuseppe Lo Presti)



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Salvaguardia Ambientale

OGGETTO: Autorizzazione integrata ambientale relativa alla centrale termoelettrica ERG Nuove Centrali S.p.A. Impianti Nord di Priolo Gargallo (SR)

**RESOCONTO VERBALE
DELLA CONFERENZA DI SERVIZI del 12 ottobre 2009**

Il giorno 12 ottobre 2009, alle ore 10:00, presso la sede del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in Roma, si è tenuta la quarta riunione della Conferenza di Servizi convocata con note prott. n. DSA/2009/0025025 del 22 settembre 2009, n. DSA/2009/0025536 e n. DSA/2009/0025590 del 28 settembre 2009, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., e dell'art. 5, comma 10 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e s.m.i., ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) alla centrale termoelettrica Impianti Nord della Società ERG Nuove Centrali S.p.A. di Priolo Gargallo (SR).

Alla riunione partecipano il rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (nel seguito Ministero), il rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, Amministrazione espressamente indicata dall'art. 5 comma 10 del D.Lgs. n. 59/2005, i rappresentanti della Provincia di Siracusa, il sindaco del Comune di Melilli e il rappresentante del Comune di Priolo Gargallo, Amministrazioni competenti in materia ambientale a norma della medesima disposizione, nonché, ai sensi dell'art. 5 comma 11 del D.Lgs. n. 59/2005, i rappresentanti dell'ISPRA. Interviene, altresì, il rappresentante della Commissione istruttoria per l'AIA-IPPC (nel seguito Commissione IPPC) a supporto del Ministero. Risultano assenti i rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, della Regione Siciliana. (*All. 1*)

Il Presidente apre la riunione richiamando gli esiti della seduta del 22 luglio 2009, nonché il parere istruttorio conclusivo della Commissione IPPC, trasmesso con nota prot. n. CIPPC/2009/0001986 del 17 settembre 2009.

Informa, altresì, la Conferenza che:

- la Società ERG Nuove Centrali S.p.A., con e-mail dell'8 ottobre 2009 (*All. 2*), ha anticipato la nota prot. n. ENC/2009/U/000000192 del 7 ottobre 2009, con cui sono state presentate le osservazioni del gestore al parere istruttorio ed è stata richiesta l'audizione nel corso dell'odierna seduta;

- il Comune di Melilli, con nota prot. n. 21131 del 9 ottobre 2009 (All. 3) ha fatto pervenire le proprie osservazioni in ordine ai rilievi del gestore;
- la Direzione per la qualità della vita (DQV) del Ministero dell'ambiente, con note prot. n. 20462/QdV/DI/VII/VIII dell'8 ottobre 2009 e prot. n. 20597/QdV/DI/VII/VIII del 9 ottobre 2009 (All. 4), informa in merito agli esiti della Conferenza di servizi decisoria del 6 marzo 2008 relativa al sito di bonifica di interesse nazionale di Priolo Gargallo. Evidenzia di aver precisato, in quella sede, che, ai fini della restituzione agli usi legittimi dell'area su cui era prevista la costruzione della nuova centrale termoelettrica a ciclo combinato (Area XXII), sia i suoli che le acque di falda sottostanti l'area dovessero risultare non contaminati o bonificati, diffidando l'azienda dal proseguire i lavori di realizzazione della nuova centrale nelle more dell'ottenimento della certificazione di avvenuta bonifica dell'intera area. Precisa, tuttavia, che le determinazioni assunte in sede della citata conferenza decisoria sono state oggetto di impugnativa dinanzi al TAR Sicilia e di relativa ordinanza di accoglimento di istanza cautelare e che i provvedimenti impugnati risultano tutt'ora sospesi.

Il Presidente sottopone pertanto alla Conferenza, che approva, il seguente O.d.G.:

1. audizione del gestore ed esame delle osservazioni concernenti la documentazione oggetto della Conferenza di cui alla nota del 7 ottobre 2009;
2. discussione in merito al parere istruttorio reso dalla Commissione IPPC in data 17 settembre 2009, prot. n. CIPPC/2009/0001986, comprensivo del piano di monitoraggio e controllo, in riferimento alla conduzione dell'impianto e determinazioni in ordine al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale:

I rappresentanti della Società ERG Nuove Centrali S.p.A., invitati ad intervenire, illustrano le osservazioni di cui alla sopracitata nota del 7 ottobre 2009. Chiedono inoltre la disponibilità ad un incontro con la commissione IPPC finalizzato alla verifica puntuale delle correzioni dei refusi del parere istruttorio segnalati nella citata nota di osservazioni. Infine depositano una nota di risposta alla nota della Direzione per la qualità della vita del Ministero dell'ambiente prot. n. 20462/QdV/DI/VII/VIII dell'8 ottobre 2009 (All. 5).

Conclusa l'audizione del gestore, il Presidente chiede, al riguardo, l'avviso del rappresentante della Commissione IPPC.

Il Presidente della Commissione IPPC ribadisce la propria disponibilità a concordare con il gestore modifiche non sostanziali al parere onde migliorarne la formulazione a livello tecnico e che, in ordine all'applicazione di quanto previsto al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte Quinta, allegato II, parte I, punto 3.3, per la fissazione dei limiti di emissione in atmosfera al camino del gruppo termoelettrico SA1/N3, non risultando soddisfatti i requisiti previsti dal medesimo punto 3.3, non è applicabile il limite del combustibile determinante. Evidenzia inoltre che la fissazione dei valori limite è stata valutata alla luce delle criticità ambientali dell'area, che pure ha condizionato la valutazione in ordine alla possibilità di concedere la deroga.

Riguardo alle proposte dell'azienda sulle riduzioni delle emissioni dello stesso gruppo SA1/N3, rileva che le stesse non sono accoglibili in quanto in contrasto, sia in termini di prestazioni garantibili che di tempi di raggiungimento, con il necessario previsto processo di adeguamento alle migliori tecniche disponibili.

In merito alle tempistiche previste per la fase transitoria, propone di modificare il parere istruttorio introducendo un termine temporale di sei mesi dal rilascio dell'AIA, in luogo del termine del 31/12/2009 onde consentire una tempistica compatibile con il parere.



Il Presidente invita i partecipanti ad esprimersi in merito all'autorizzazione oggetto dell'odierna conferenza.

Il rappresentante del Ministero dello sviluppo economico prende atto del parere istruttorio auspicando che le prestazioni ambientali richieste dalle prescrizioni imposte siano tali da non determinare rischi nella sicurezza dell'approvvigionamento dei prodotti di raffineria nonché nella gestione in sicurezza del sistema elettrico della Regione Siciliana.

Il rappresentante della Provincia di Siracusa esprime parere favorevole in merito al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale all'impianto in oggetto.

Il Sindaco del Comune di Melilli esprime parere favorevole in merito al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale all'impianto in oggetto.

Il rappresentante del Comune di Priolo Gargallo esprime parere favorevole in merito al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale all'impianto in oggetto.

I rappresentanti dell'ISPRA esprimono, ai sensi dell'art. 5 comma 11 del D.Lgs. n. 59/2005, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, parere favorevole in merito al piano di monitoraggio e controllo.

Dopo approfondita discussione, la Conferenza delibera quindi di:

- a) **dare mandato alla Commissione IPPC di adeguare il parere istruttorio, comprensivo del piano di monitoraggio e controllo, alla nuova tempistica proposta dalla Commissione, accogliendo le eventuali modifiche non sostanziali ritenute condivisibili proposte con la nota del 7 ottobre 2009 dal Gestore;**
- b) **esprimersi favorevolmente in merito al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica Impianti Nord sita nel Comune di Priolo Gargallo (SR) di cui alla domanda presentata in data 28 settembre 2006 dalla Società ERG Nuove Centrali S.p.A. con sede in Priolo Gargallo, strada statale ex s.s. 114 KM 144, alle condizioni di cui al parere istruttorio della Commissione IPPC trasmesso in data 17 settembre 2009 prot. n. CIPPC/2009/00001986, come adeguato ai sensi della lett. a).**

Il Presidente alle ore 11.30 dichiara conclusa la seduta.

Il presente verbale sarà inviato alle Amministrazioni non presenti alla Conferenza nonché alle Amministrazioni presenti, ai sensi degli artt. 14 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., ed al gestore.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto in seduta.

Per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Per il Ministero dello sviluppo economico

Stefano Pedroni

Per la Provincia di Siracusa

Rob M

Per il Comune di Melilli

[Signature]

Per il Comune di Priolo Gargallo

Per la Commissione IPPC

Dario T. Colu

Per l'ISPRA

Dario Fano

MF


ALLEGATO 1**Elenco nominativo dei rappresentanti**

Nominativo	Ente rappresentato
Dott. Giuseppe Lo Presti <i>Presidente</i>	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione per la salvaguardia ambientale
<i>assente</i>	Ministero dell'interno
<i>assente</i>	Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Ing. Stefano Pelini	Ministero dello sviluppo economico
<i>assente</i>	Regione Siciliana
Dott. Vincenzo Reale Ing. Domenico Morello	Provincia Regionale di Siracusa
Dott. Giuseppe Sorbello	Comune di Melilli
Sig. Beniamino Scarinci	Comune di Priolo Gargallo
Ing. Dario Ticali Dott.ssa Grazia Gerratana Dott. Marcello Iocca	Commissione IPPC
Ing. Domenico Zuccaro	ISPRA

Si riporta di seguito l'elenco degli altri partecipanti e le deleghe. Si riporta altresì l'elenco dei soggetti intervenuti.



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Salvaguardia Ambientale

Conferenza di Servizi del 12 ottobre 2009

ERG Nuove Centrali S.p.A. Impianti Nord di Priolo Gargallo(SR) - Procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59

NOME E COGNOME	ENTE O SOCIETÀ DI APPARTENENZA	RECAPITO TELEFONICO	FAX	E-MAIL (indirizzo e-mail nominativo per accreditamento all'area riservata del sito web della DSA per la consultazione dei documenti)	FIRMA
Domenico Zuccaro	ISRA	0650074154		domenico.zuccaro@isprambiente.it	
STEFANO PELIHI	M.I.S.E.	0647052306	0647887393	stefano.pelhi@mise.gov.it	
REALE VINCENZO	PROV. REG. SIRACUSA	3316360296	0957905750	realv@comunicazione.siracusa.it	
RORELLI DOTTORICO	= = =	3356603037	0931/66260	loronico.morabito@provincia.siracusa.it	
DALEO ANTONIA	ERL SP A	3357127442	0931/309210	antoniana.daleo@erl.it	
BEVINHINO SCALINGA	COMUNE DI PRIULO	3316893009	0931/169155	bevinhino.scalinga@alice.it	
SODERIO P. STEFANO	COMUNE DI MELILI	3357611323	0937/557147	stefano.soderio@comune.melili.it	
FRANCESCO SEMARINI	COMUNE DI MELILI	3397942618	0931/57146	francesco.semarini@comune.melili.it	
GERARATANGLARBA	IPPC	3357168883		geratan@ippc.it	
MANGUO LOCCA	COM. IPPC	3299418340		manguo.locca@ipcc.it	
DARIO TICOLI	=				



Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'Energia

Direzione Generale per l'Energia Nucleare, le Energie
Rinnovabili e l'Efficienza Energetica
Divisione II - Produzione elettrica
Via Molise, 2 - 00187 Roma
Centralino 06/47052306
Fax diretto 06/47887783

Ministero Sviluppo Economico
ex Dipartimento Competitività
INTERNO - 12/10/2009 - 0113438
Struttura : DG Energia e Risorse Minerarie

Ing. Stefano Pelini
Direzione Generale per l'Energia Nucleare, le
Energie Rinnovabili e l'Efficienza Energetica
Divisione II

SEDE

OGGETTO: Convocazione Conferenza di servizi di cui all'art. 5, comma 10, del d.lgs. n. 59/05 per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per la centrale termoelettrica ERG Nuove Centrali S.p.A. Impianti Nord di Priolo Gargallo (SR)

Con riferimento alla nota del 28/09/2009 n. DSA-2009-0025590 con cui il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha convocato la riunione della Conferenza di servizi per il giorno 12 ottobre 2009, ore 10.00, presso il Ministero dell'Ambiente, via Capitan Bavastro, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per la centrale termoelettrica ERG Nuove Centrali S.p.A. Impianti Nord di Priolo Gargallo (SR), si incarica la S.V. di partecipare alla menzionata riunione nonché di rappresentare la posizione della scrivente Amministrazione.

Il Dirigente
ad interim



PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA

Il Presidente

Provincia Regionale di Siracusa
Ufficio di Gabinetto Presidenza
Protocollo N° 6110/09
Del 08/10/09

*Al Ministero dell'Ambiente e
Della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per
la Salvaguardia Ambientale*

ROMA

Fax: 06/57225068

*e p.c. All'Assessore Provinciale Territorio e Ambiente
Dott. Vincenzo Reale*

e p.c. all'Ing. Domenico Morello

Oggetto: Conferimento delega.

Il sottoscritto On. Nicola Bono, nella qualità di Presidente della Provincia Regionale di Siracusa, con la presente

DELEGA

L'Assessore Provinciale al Territorio e all'Ambiente Dott. Vincenzo Reale, e l'Ing. Domenico Morello, a rappresentare l'Ente, lunedì 12 ottobre p.v. alle ore 10,00, a Roma in Via Capitan Bavastro n. 174, Piano V, Sala Riunioni n. 566, in occasione della Convocazione della quarta riunione della Conferenza dei servizi di cui all'art. 5 comma 10 del D.lgs. n. 59/05 per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alla centrale termoelettrica ERG Nuove Centrali S.p.a. Impianti Nord di Priolo Gargallo (SR). Rettifica differimento.

L'occasione è gradita per inviarLe un cordiale saluto.

Il Presidente

On. Dott. Nicola Bono

PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA

Via Roma, 31 (Palazzo del Governo)
96100 Siracusa (SR) - Sicilia (Italia)

Tel: 0931.709224
Fax: 0931.69323

www.provincia.siracusa.it
presidente@provincia.siracusa.it



COMUNE DI PRIOLO GARGALLO

PROVINCIA DI SIRACUSA

UFFICIO DI GABINETTO

WP

Prot. N. 20983

Priolo Gargallo, li 08 OTT 2009

OGGETTO: Delega.

Al Ministero dell' Ambiente
e della tutela del Territorio e del Mare

ROMA --

Il sottoscritto Antonello Rizza, Sindaco pro-tempore del Comune di Priolo Gargallo,

DELEGA

IL Sig. Scarinci Beniamino nato a Siracusa il 06/05/1967 residente in Priolo Gargallo via Del Fante n.°144, a rappresentarlo alla conferenza indetta dal Ministero dell' Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, che si terrà in data 12/10/2009 p.v. presso la sede del Ministero a Roma, nonché ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'Ente in ordine alle decisioni da assumere.

IL SINDACO
(ANTONELLO RIZZA)

10/69

28-28.SET.2009,11:13:14: PAT UFF. PROTOCOLLO 06500729A6
28.SET.2009 12:28 0650072916

A:0064465159 NR.060 P.3
NR.057 P.1/2
P.6



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Sicurezza Ambientale

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Direzione Salvaguardia Ambientale
E. prot DSA - 2009 - 0025756 del 30/09/2009

Ricevuto **28 SET. 2009**
Prot. n. **040661**

Dott. Giuseppe La Presti
Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
DSA-MATTM
Via C. Colombo, 44
00147 - ROMA
Fax n. 06/57225068

MINISTERO DELL'AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
RICEVUTO IL
28 SET. 2009
DIREZIONE SALVAGUARDIA AMBIENTALE

OGGETTO: Convocazione della Conferenza dei Servizi di cui all'art. 5, comma 10, del D.lgs. 59/05 - Centrale termoelettrica ERG Nuove Centrali S.p.A. Impianti Nord di Priolo Gargallo (SR)

Con la nota n. DSA/2009/0025025 del 22 settembre 2009 è pervenuta a questo Istituto la convocazione per la Conferenza di Servizi in oggetto per il 30 settembre 2009 alle ore 10.30-
A tal proposito si comunica che ISPRA sarà rappresentata dal personale come da tabella allegata.

Cordiali saluti

*Il Responsabile dell'accordo di
collaborazione ISPRA/MATTM
sulle attività IPPC
Dott. Fausto SERVA*

All. c.s.

CONFERENZA DEI SERVIZI EX D.LGS. 59/05

**Riunione del 30 settembre 2009 ore 10.30
Rinviata al 12 ottobre ore 10.00**

**presso MATTM - piano V - Stanza 566
Entrata via Capitan Bavastro n. 174**

Gestore	Tipologia Impianto	Delegazione ISPRA
ERG Nuove Centrali	Centrale Termoelettrica Impianti Nord di Priolo Gargallo(SR)	Serva, Mangialavori, Mussapi, Roselli, Zuccaro, Santilli

ALLEGATO 2

**Spett.le Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare**
Direzione Generale per la
Salvaguardia Ambientale
Divisione VI – Rischio industriale
Prevenzione e controllo integrati
dell'inquinamento
c.a. Dott. G. Lo Presti, Ing. Milillo
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA

AP

**p.c. Gruppo istruttore della Commissione per
l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC**
c.a. Dott.sa C. Albertazzi, Dott. M. Iocca,
Via Curtatone, 3
00185 ROMA

**ISPRA (ex APAT) – Responsabile APAT
dell'Accordo per il supporto alla
Commissione AIA - IPPC**
c.a. Ing. A. Pini, Ing. N. Sanilli
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 ROMA

**Presidente della Commissione istruttoria per
l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC**
c.a. Ing. D. Ticoli
Via Curtatone, 3
00185 ROMA

**Ministero Sviluppo Economico
Dipartimento per l'energia
Direzione Generale per l'energia nucleare,
le energie rinnovabili e l'efficienza energetica**
c.a. Dott. G. Scarponi
Via Molise, 2
00187 ROMA

Prot. ENC/2009/U/000000192

Priolo Gargallo, 07 Ottobre 2009

**OGGETTO: ERG Nuove Centrali S.p.A. Impianti Nord di Priolo Gargallo (SR) – Procedimento di
Autorizzazione Integrata Ambientale – Osservazioni Parere istruttorio per Conferenza
dei Servizi del 12.10.2009 ed applicazione disciplina punto 3.3, Parte I, Allegato II alla
Parte V del D. Lgs. 152/2006 – Vs. nota Prot. DSA-2009-0025025 del 22.09.2009 e Prot.
DSA-2009-0025590 del 28.09.2009**

In relazione a quanto in oggetto ed alla Vs. comunicazione DSA-2009-0025590 del 28.09.2009,
mediante la quale è stata posticipata al 12 ottobre p.v., la quarta Conferenza dei Servizi ai sensi del D.Lgs.

ERG Nuove Centrali spa
SP ex SS 114 Km 144 96010 Priolo G. (SR) Italia Tel +39 0931 739111 Fax +39 0931 761896

www.erg.it

ERG Nuove Centrali spa - Via Curtatone, 3 - 00185 Roma - Tel. +39 06 4981111 - Fax +39 06 4981112

Sede Legale: SP ex SS 114 Km 144 96010 Priolo G. (SR) Italia Cap Soc euro 28.810.000,00 I.V. R.E.A. Siracusa LZ3797 Reg. Impr. SR Cod. Fisc./P.IVA (IT) 01440590898



59/2005 per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di ERG Nuove Centrali S.p.A. Impianti Nord di Priolo Gargallo (SR), e la comunicazione Prot. DSA-2009-0025025 del 22.09.2009 mediante la quale è stato trasmesso il Parere istruttorio aggiornato e relativo alla medesima Autorizzazione, si evidenzia che la Scrivente intende presentare osservazioni in merito e che si riserva sin d'ora di tutelare i propri interessi al fine di garantire la continuità delle proprie attività industriali.

Ciò premesso ed in virtù del Parere aggiornato da Voi trasmesso:

- la Società ritiene applicabile al Gruppo SA1N/3 la disciplina prevista all'art. 8 comma 2 della Direttiva 2001/80/CE (mutuata in ambito nazionale al punto 3.3 della Parte I dell'Allegato II alla Parte V del D. Lgs. 152/2006), relativamente al limite alle emissioni in atmosfera riferito al combustibile determinante, anche in riferimento a quanto riportato al punto successivo;
- il Gruppo SA1N/3 è una centrale interamente asservita, in termini di produzione di vapore ed energia elettrica, al Sito multisocietario di Priolo (in cui sono insediati la Raffineria ISAB, gli impianti di Polimeri Europa e del Consorzio Priolo Servizi); l'affermazione è supportata dai seguenti motivi:
 - a. caratteristiche tecniche della centrale (sin dalla sua progettazione iniziale) la quale, essendo del tipo "a contropressione", produce vapore esclusivamente sulla base delle richieste di Sito, recuperando energia elettrica al fine di ottimizzare il rendimento produttivo; pertanto la produzione di energia elettrica è conseguente rispetto a quella del vapore;
 - b. produzione del Gruppo interamente destinata all'interno del Sito, anche per le attività di bonifica e messa in sicurezza degli altri impianti, come meglio sotto specificato;
 - c. produzione complessiva del Gruppo che copre soltanto il 40% circa del fabbisogno elettrico di Sito ed il 50% circa del fabbisogno termico (sulla base dei dati ad oggi disponibili);
 - d. rete di distribuzione di vapore cui è connesso il Gruppo SA1N/3 che è esclusivamente interna al Sito ed il collegamento alla rete elettrica esterna previsto per garantire la fornitura alle utenze di Sito nel caso di indisponibilità interna.
- ad oggi non sono traguadabili i limiti alle emissioni in atmosfera per il Gruppo SA1N/3 espressi soltanto in concentrazione come da Parere aggiornato in quanto, come anche dimostrato dalla Studio già trasmesso con comunicazione Prot. ENC/2009/U/000000147 del 20.07.2009:
 - in riferimento agli NOx non risulta ragionevolmente fattibile da un punto di vista tecnico l'installazione di ulteriori sistemi di riduzione catalitica selettiva - SCR (unica soluzione adeguata ed oggi industrialmente disponibile per una ulteriore riduzione delle concentrazioni degli ossidi di azoto al camino), considerate le criticità degli spazi particolarmente ridotti e le difficoltà impiantistiche rilevate;



AP

- per quanto attiene la SO₂ si sottolinea che non è (ad oggi e nell'immediato) disponibile fuel oil dall'attigua Raffineria ISAB con contenuto in zolfo tale da garantire il rispetto dei limiti alle emissioni di SO₂ così prescritti;
- relativamente alle polveri, infine, si ribadisce che è stato già realizzato l'intervento di ambientalizzazione del Gruppo SA1N/3, con l'installazione di un elettrofiltro consentendo una notevole riduzione del particolato emesso rispetto all'assetto impiantistico precedente.

In aggiunta a quanto sopra, si fa anche presente che:

- la Società ritiene debba essere approfondita, sulla base delle caratteristiche Sito specifiche, l'applicazione dei valori delle emissioni in atmosfera di cui alle migliori tecniche disponibili (rif. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants – Luglio 2006) per il Gruppo in questione, anche in considerazione del fatto che, alla luce del D. Lgs. 152/2006, l'impianto risulta antecedente al 1988;
 - sono stati realizzati interventi strutturali che hanno già permesso un miglioramento significativo delle prestazioni ambientali della centrale, ancorché l'impatto di SA1N/3 sulla qualità dell'aria risulta modesto nell'ambito del Polo industriale in cui il Gruppo è inserito; si evidenzia che il progetto di ambientalizzazione realizzato è stato elaborato a seguito di una accurata analisi costi-benefici, in accordo con quanto previsto dal D. Lgs. 59/2005 (l'applicazione delle MTD risulta possibile "purché il Gestore possa avere accesso a condizioni ragionevoli") ed anche in relazione al fatto che l'impianto è antecedente al 1988. L'impegno della Società è ancor più evidenziato dal fatto che la stessa ha previsto che i 3 gruppi della Centrale CTE alimentati ad olio combustibile siano sostituiti con il nuovo CCGT alimentato a gas naturale, contribuendo per propria parte ad una drastica riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera, in particolare per quanto riguarda le polveri, gli NO_x e l'SO₂, come peraltro rappresentato dettagliatamente nella relazione di impatto ambientale presentata in fase autorizzativa dell'impianto;
- il limite in portata massica previsto per le emissioni di SO₂ del Gruppo SA1N/3 sino al 31.12.2010 pari a 156 t/trimestre non è di fatto traguardabile; tenuto conto del limite previsto in concentrazione pari a 1537,5 mg/Nmc, con una portata dei fumi pari a 357.000 Nmc/h e della necessità di un funzionamento in continuo del Gruppo stesso (allo scopo di garantire vapore ed energia elettrica necessari all'esercizio di tutti gli altri impianti del Sito multisocietario, come meglio in seguito esplicitato), è possibile traguardare un limite in portata massica pari a circa 1.200 t/trimestre; si ribadisce ulteriormente quanto sopra riportato in merito al contenuto di zolfo nel fuel oil disponibile dalla Raffineria ISAB.

Quanto descritto ai due punti precedenti, pertanto, comporterebbe l'impedimento all'esercizio del Gruppo SA1N/3 con conseguente impatto sull'operatività degli impianti del Sito multisocietario di Priolo tenuto conto che:



MP

- a. sia il vapore che l'energia elettrica sono utilities di fondamentale importanza per l'esercizio degli impianti dell'intero Sito multisocietario; inoltre, essendo quest'ultimo classificato "a rischio di incidente rilevante" in quanto sottoposto alla Direttiva Seveso, le suddette utilities sono contemplate nell'analisi di rischio industriale poiché indispensabili sia per le attività di bonifica che di messa in sicurezza degli impianti; è, quindi, assolutamente richiesto il funzionamento del Gruppo SA1N/3, soprattutto nell'assetto impiantistico futuro (a seguito della entrata a regime dell'impianto CCGT), per garantire la fornitura delle utilities al Sito multisocietario nei casi di marcia di un solo Modulo dell'impianto CCGT stesso (per manutenzioni programmate/straordinarie o upset) e/o di vincolo alla Rete TERNA;
- b. la possibilità di utilizzo di un mix (variabile e costantemente disponibile) di combustibili in alimentazione al Gruppo SA1N/3 (fuel oil e fuel gas - combustibili derivanti dal ciclo dell'attigua Raffineria - e/o metano) permette di garantire continuità ed affidabilità nella fornitura di vapore ed energia elettrica;
- c. il mancato impiego del combustibile fuel gas per inattività prolungata del Gruppo SA1N/3 comporterebbe di conseguenza, in considerazione che lo stesso è recuperato in continuo dal processo di raffinazione e pertanto non stoccabile e commercializzabile all'esterno del Sito, l'invio di circa 10-15 t/h dello stesso gas all'unico destino in grado di gestirne il surplus, ossia il sistema torcia dell'attigua Raffineria ISAB, con derivante altezza di fiamma di circa 20-25 metri.

Tutto ciò risulta particolarmente aggravato dalla ridotta disponibilità di esercizio del Gruppo SA1N/1, come da prescrizione che prevede il suo funzionamento al massimo per 60 giorni in due anni (proprio nei casi di mancato funzionamento di un Modulo dell'impianto CCGT o del Gruppo SA1N/3).

- > le considerazioni di cui al Paragrafo "Convincimenti e motivazioni" del Parere reso non sembrano essere esaustive rispetto alle caratteristiche del processo degli impianti ERG NUCE, che, si rammenta, sono costituiti esclusivamente da centrali per la produzione di energia elettrica e vapore;
- > per gli impianti CTE 1-2-3 ed SA1N/1-2, autorizzati alla deroga prevista dall'art. 273 comma 5 e Parte I dell'Allegato II alla Parte V del D. Lgs. 152/2006 (di cui si trasmette in Allegato 4 l'ultimo aggiornamento), come indicato nel quadro autorizzativo di cui allo stesso Parere, non si ritiene applicabile lo stesso Allegato del citato Decreto ed i relativi limiti alle emissioni in atmosfera; restano pertanto applicabili i valori limite di cui all'attuale autorizzazione, sottolineando tra l'altro che l'assetto attuale si concluderà il 31.12.2009 e che prescrizioni restrittive in tal senso non apporterebbero benefici giustificabili e non sarebbero ottemperabili nei tempi disponibili;
- > si ribadisce l'interesse, manifestato anche da parte della Regione Siciliana - Assessorato Territorio e Ambiente - Ufficio Speciale Arce ad elevato rischio di crisi ambientale, alla conversione in qualità di sito di archeologia industriale degli impianti CT 1-2-3; si sottolinea la possibilità di presentazione di un progetto in tal



senso, da effettuare entro il 31.12.2010 e nell'eventualità in cui non si addivenisse ad una proposta condivisa, il Gestore si è impegnato comunque a produrre un piano per lo smantellamento, demolizione e bonifica dell'area, da presentare al Ministero dell'Ambiente entro i 6 mesi successivi, prevedendone il completamento entro il 31.12.2014.

WTF

La Scrivente, a supporto di quanto sopra descritto, trasmette in allegato alla presente la seguente documentazione:

- ❖ *Parere Studio Legale Bruti Liberati sull'applicabilità all'impianto SA1N3 delle disposizioni di cui all'art. 8 comma 2 della Direttiva 2001/80/CE (mutuata in ambito nazionale al punto 3.3 della Parte I dell'Allegato II alla Parte V del D. Lgs. 152/2006) (Allegato 1);*
- ❖ *Osservazioni tecniche di dettaglio integrative al Parere istruttorio di AIA ed al relativo Piano di monitoraggio e controllo - Tabella di sintesi (Allegato 2), aggiornata in funzione delle modifiche apportate al Parere in oggetto;*
- ❖ *Relazione tecnica assetti di Sito (Allegato 3), che evidenzia l'apporto fondamentale di vapore del Gruppo SA1N3 per il funzionamento in sicurezza dell'intero Sito petrolchimico multisocietario, allo scopo di garantire il soddisfacimento dei fabbisogni di energia elettrica e vapore, anche nell'assetto futuro, a seguito della piena entrata a regime dell'impianto CCGT;*
- ❖ *Copia del DRS n. 824/2009 del 03.08.2009, (Allegato 4), mediante il quale è stata ottenuta dalla Regione Siciliana - Assessorato territorio e ambiente, proroga sino al 31.12.2009, dell'esenzione di cui all'art. 273, comma 5 del Lgs. 152/06 e s.m.i., di cui già al D.R.S. 1274/2007, per i Gruppi CT 1-2-3 ed SA1N/1-2.*

In relazione alle considerazioni sopra esposte, supportate dalla documentazione già trasmessa in precedenza (si veda soprattutto ns. nota Prot. ENC/2009/U/000000147 del 20.07.2009) ed a quella aggiuntiva allegata alla presente, ERG NUCE è disponibile a realizzare interventi diretti al miglioramento delle performance ambientali del Gruppo SA1N3, in particolare impegnandosi a:

- 1) un monitoraggio delle possibili innovative soluzioni tecniche per la riduzione delle emissioni in atmosfera utilizzabili sul Gruppo SA1N3 e quindi ad aggiornare, entro un anno dalla scadenza dell'AIA, lo Studio di fattibilità già trasmesso mediante la suddetta nota del 20.07.2009;
- 2) ridurre, nell'assetto futuro (a partire dal 01.07.2014), le emissioni del Gruppo SA1N3 come di seguito riportato, per garantire il rispetto dei limiti in concentrazione (mg/Nmc) o alternativi in portata (t/anno), questi ultimi ulteriormente ridotti rispetto a quelli concordati con gli Enti locali nella riunione del 22 maggio u.s. ed a quelli riportati nel Parere emesso dal Gruppo istruttore (trasmesso con Vs. nota Prot. DSA-2009-0011898 del 18.05.2009) in preparazione della seconda Conferenza dei Servizi del 27 maggio u.s.:



- ossidi di zolfo: 200 mg/Nmc o 625 t/anno;

- ossidi di azoto: 150 mg/Nmc o 470 t/anno;

3) ribadendo che (ad oggi e nell'immediato) non è disponibile fuel oil dall'attigua Raffineria ISAB con contenuto in zolfo tale da garantire il rispetto dei limiti alle emissioni di SO₂ così prescritti, approfondire la possibilità di reperire, in un orizzonte temporale più ampio, la disponibilità di fuel oil ad un minor tenore di zolfo, così riguardando i seguenti limiti:

- ossidi di zolfo: dal 01.01.2010: 1000 mg/Nmc; dal 01.07.2014: 200 mg/Nmc o 625 t/anno;

- ossidi di azoto: dal 01.01.2010: 450 mg/Nmc; dal 01.07.2014: 150 mg/Nmc o 470 t/anno;

4) riguardare, per quanto attiene le polveri, per il Gruppo SA1N/3 a partire dal 01.07.2014, un limite pari a 30 mg/Nmc, così come peraltro previsto nella versione precedente del Parere emesso in occasione dell'ultima Conferenza dei Servizi del 22 luglio u.s. mediante nota Prot. DSA-2009-0018903 del 16.07.2009;

Considerati gli impegni sopra avanzati ed allo scopo di consentire eventuali interventi al Gruppo SA1N/3 che potranno comportare fermi prolungati dello stesso, si chiede di esercire in questi casi, nell'assetto futuro, il Gruppo SA1N/1 per garantire la fornitura di vapore ed energia elettrica al Sito multisocietario, risultando di conseguenza non più applicabile la prescrizione relativa ad un funzionamento del Gruppo stesso al massimo per 60 giorni in due anni.

Il Gestore chiede altresì la possibilità di partecipare, anche solo parzialmente, alla prevista Conferenza del 12 ottobre p.v. per poter esporre le proprie osservazioni riportate nel presente documento e negli Allegati, nel dettaglio e più compiutamente.

Si ribadisce infine che la Scrivente si riserva di tutelare i propri interessi, al fine di consentire l'esercizio del Complesso SA1Nord (Gruppi SA1N/3 e SA1N/1) e la piena operatività dell'intero Sito petrolchimico di Priolo, successivamente al rilascio dell'AIA e scongiurare il rischio di conseguenze negative, sia dal punto di vista economico che occupazionale, derivanti dalla fermata degli impianti di ERG NUCE, nonché delle altre Aziende presenti nel Sito.

Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

ERG Nuove Centrali S.p.A.

ERG Nuove Centrali S.p.A.
Direttore Generale
Sergio Corso



WP

Allegati:

- ❖ **Allegato 1:** *Parere Studio Legale Bruti Liberati sull'applicabilità all'impianto SA1/N3 delle disposizioni di cui all'art. 8 comma 2 della Direttiva 2001/80/CE (mutuata in ambito nazionale al punto 3.3 della Parte I dell'Allegato II alla Parte V del D. Lgs. 152/2006)*
- ❖ **Allegato 2:** *Osservazioni tecniche di dettaglio integrative al Parere istruttorio di AIA ed al relativo Piano di monitoraggio e controllo – Tabella di sintesi*
- ❖ **Allegato 3:** *Relazione tecnica assetti di Sito*
- ❖ **Allegato 4:** *Copia del DRS n. 824/2009 del 03.08.2009, recante proroga sino al 31.12.2009, dell'esenzione art. 273, comma 5 del Lgs. 152/06 e s.m.i., di cui già al D.R.S. 1274/20070*

MP

Spett.le
Erg Nuove Centrali S.p.a.
Strada Provinciale ex SS114, km 144
96010 Priolo Gargallo (SR)

Milano, 8 settembre 2009

Con le considerazioni che seguono intendo rispondere ai quesiti che mi sono stati sottoposti in ordine alla disciplina da applicare all'impianto multicom bustibile Erg Nu.Ce. SA1/N3, sito in Priolo Gargallo (SR), relativamente al metodo di calcolo dei valori limite di emissione in atmosfera.

In particolare, mi è stato richiesto di valutare se, ai sensi dell'art. 8 della direttiva 2001/80/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2001 (concernente *"la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti generati dai grandi impianti di combustione"*) e delle norme contenute nella Parte V del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152 (recante il Codice dell'Ambiente) e nei relativi allegati, debba applicarsi a tale centrale la disposizione secondo cui per gli impianti multicom bustibili, ai fini della definizione dei valori limite di

MF

emissione di biossido di zolfo (SO₂), ossidi di azoto (NO_x), polveri e metalli, si ha riguardo alla media ponderata dei valori dei combustibili utilizzati ovvero la norma che fa invece riferimento ai valori emissivi del combustibile con i più elevati valori limite.

1. La disciplina di riferimento.

E' noto che la direttiva 2001/80/CE del 23 ottobre 2001 (c.d. direttiva GIC), successivamente modificata nel 2006 e nel 2009¹, detta una disciplina specifica in tema di emissioni in atmosfera dei grandi impianti di combustione, intendendo per tali quelli aventi una potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW.

Non interessa ovviamente in questa sede analizzare in termini generali le norme contenute nella direttiva. Ciò che rileva ai fini in esame è che l'art. 8 della medesima pone una disciplina intesa a precisare il metodo da seguire per determinare i valori limite di emissione relativamente agli impianti multicomcombustibili (che l'art. 2 della direttiva definisce come quelli alimentati simultaneamente o alternativamente da due o più tipi di combustibile).

In particolare, il primo paragrafo del citato art. 8 prevede che per gli impianti multicomcombustibili che comportano l'impiego simultaneo (non, quindi, quello alternativo) di due o più combustibili l'autorità competente stabilisce i valori limite mediante un metodo che potrebbe tecnicamente definirsi come della "media ponderata"².

Il secondo paragrafo dello stesso art. 8 dispone d'altro canto che per quegli impianti multicomcombustibili (tutti, senza distinzione tra quelli che

¹ Rispettivamente, con la direttiva 2006/15/CE del 20 novembre 2006 e con la direttiva 2009/31 del 23 aprile 2009.

² Il metodo è più esattamente il seguente: a) anzitutto, si prende "il valore limite di emissione relativo a ciascun combustibile e a ciascun inquinante, corrispondente alla potenza termica nominale dell'impianto"; b) in secondo luogo, si determinano "i valori limite di emissione ponderati per combustibile; detti valori si ottengono moltiplicando ciascuno dei valori limite di emissione di cui sopra per la potenza termica fornita da ciascun combustibile e dividendo il risultato di ciascuna moltiplicazione per la somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili"; c) in terzo luogo, si addizionano "i valori limite di emissione ponderati per combustibile".

impiegano simultaneamente più tipologie di combustibili e quelli che invece le utilizzano alternativamente) “che utilizzano i residui di distillazione e di conversione della raffinazione del petrolio greggio, da soli o con altri combustibili, per il loro proprio consumo, le disposizioni relative al combustibile con il più elevato valore di emissione (combustibile determinante) sono applicabili in deroga al paragrafo 1 se durante il funzionamento dell’impianto la proporzione di calore fornito da tale combustibile è almeno del 50% rispetto alla somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili”.

HP

Per effetto di tale disposizione, pertanto, i valori limite di emissione non sono definiti mediante il sistema della media ponderata di cui al paragrafo 1 dell’art. 8 bensì avendo riguardo ai valori limite del combustibile “con il più elevato valore di emissione” tra quelli utilizzati, laddove ricorrano due condizioni: 1) che l’impianto multicomcombustibile utilizzi, per il suo proprio consumo, (anche o solo) residui di distillazione e di conversione della raffinazione del petrolio; 2) che il combustibile c.d. determinante (cioè, appunto quello con il più elevato valore di emissione) fornisca almeno il 50% della potenza termica di tutti i combustibili impiegati³.

La logica sottesa a tale disciplina appare al fondo chiara: s’intende garantire un regime emissivo almeno potenzialmente meno penalizzante a quegli impianti che recuperano a fini produttivi combustibili da processo, con ciò determinando una riduzione in termini complessivi dell’impatto ambientale della relativa attività produttiva. Tale vantaggio è peraltro subordinato, come si è appena visto, oltre che alla circostanza che l’utilizzo del combustibile da processo avvenga per consumo proprio, anche al fatto che il combustibile “determinante” rappresenti una percentuale sufficientemente elevata della potenza termica complessivamente fornita dai combustibili utilizzati, e sia dunque adeguatamente rappresentativo delle emissioni prodotte dall’impianto.

³ E’ opportuno ricordare che il terzo comma dell’art. 8 prevede che in alternativa al paragrafo 2 si possano applicare determinati valori limite medi di emissione per l’anidride solforosa.

Laddove le due condizioni sopra richiamate sussistano, l'applicazione del metodo di calcolo dei valori limite di emissione previsto dal secondo paragrafo dell'art. 8 appare, secondo il testo della direttiva 2001/80/CE, vincolato. La direttiva non sembrerebbe cioè attribuire, al riguardo, alcuna potestà discrezionale alle competenti autorità degli Stati membri: secondo il testo già citato del paragrafo 2 dell'art. 8, infatti, qualora si tratti di impianti che impiegano per il proprio consumo residui della distillazione e della conversione della raffinazione di petrolio, le disposizioni relative al combustibile con il più elevato valore di emissione "sono applicabili" all'unica condizione che la potenza termica di tale combustibile sia pari almeno alla meta della somma di quella degli altri combustibili utilizzati.

E ancora più chiaro appare nello stesso senso il testo inglese della direttiva, secondo cui "in multi-firing units using the distillation and conversion residues from crude-oil refining for own consumption, alone or with other fuels, the provisions for the fuel with the highest emission limit value (determinative fuel) *shall apply*, notwithstanding paragraph 1 above, if during the operation of the combustion plant the proportion contributed by that fuel to the sum of the thermal input delivered by all fuels is at least 50%".

A livello nazionale, la normativa di recepimento della direttiva concernente i grandi impianti di combustione è oggi contenuta nell'Allegato II alla Parte quinta del Codice dell'Ambiente.

In particolare, relativamente agli impianti multicomcombustibili, il primo e il secondo comma dell'art. 3 di tale Allegato dettano una disposizione sostanzialmente identica a quella contenuta nell'art. 8, primo comma, della direttiva GIC, e dunque prevedono che per gli impianti che comportano l'impiego simultaneo di due o più combustibili i valori limite di emissione devono essere in generale stabiliti con il metodo della "media ponderata"⁴.

⁴ Tale metodo è individuato in modo perfettamente coincidente a quello indicato nella direttiva (v. l'art. 3.2 dell'Allegato)

Per parte sua, il terzo comma dello stesso art. 3 è diretto a dare attuazione al secondo comma dell'art. 8 della direttiva, e pertanto dispone che "in deroga al punto 3.2 l'autorità competente, in sede di autorizzazione, può applicare le disposizioni concernenti il combustibile determinante, inteso come il combustibile con il più elevato valore limite di emissione, per gli impianti multicomcombustibile che utilizzano i residui di distillazione e di conversione della raffinazione del petrolio greggio, da soli o con altri combustibili, per i propri consumi, sempre che, durante il funzionamento dell'impianto, la proporzione di calore fornito da tale combustibile risulti pari ad almeno il 50% della somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili".

Com'è agevole constatare, i presupposti per l'applicazione della regola che per l'individuazione dei valori limite di emissione dell'impianto fa riferimento ai valori del combustibile determinante (anziché alla media ponderata dei valori di tutti i combustibili utilizzati) sono – nella norma appena richiamata – esattamente gli stessi previsti dalla direttiva GIC: 1) utilizzo nell'impianto, per il proprio consumo, di residui di distillazione e di conversione della raffinazione di petrolio greggio; 2) apporto da parte del combustibile determinante di una potenza termica pari almeno al 50% della potenza fornita da tutti i combustibili impiegati nell'impianto.

Nella formulazione della norma nazionale vi è peraltro una differenza rilevante rispetto a quella della disposizione comunitaria: mentre quest'ultima, come si è sopra rilevato, sembra prevedere che laddove ricorrano le due condizioni da essa fissate il metodo basato sul riferimento ai valori limite del combustibile determinante debba senz'altro trovare applicazione, senza che residui in capo all'autorità competente alcun margine di valutazione discrezionale, la norma contenuta nell'Allegato al Codice dell'Ambiente sembrerebbe invece intesa a riconoscere al riguardo a tale autorità un potere di scelta ("l'autorità competente, ..., può applicare ...").

Senonché, appare da escludere che una disposizione nazionale di recepimento possa legittimamente (non già integrare o specificare, bensì)

modificare la norma comunitaria recepita: se la seconda stabilisce che in presenza di certe condizioni deve essere applicata una determinata disciplina anziché un'altra, non sembra ammissibile – in base al ben noto principio di prevalenza del diritto comunitario su quello nazionale – che la prima subordini tale applicazione al discrezionale apprezzamento dell'amministrazione competente.

Pertanto, qualora dovesse ritenersi che l'art. 3, comma 3, dell'Allegato II alla Parte quinta del Codice dell'Ambiente intende realmente attribuire all'autorità competente, relativamente agli impianti multicom bustibili che soddisfano i requisiti indicati dall'art. 8, secondo comma, della direttiva GIC, una potestà discrezionale quanto all'utilizzo del metodo di calcolo dei valori limite fondato sul riferimento ai valori del combustibile determinante, si porrebbe un evidente problema di legittimità comunitaria della prima disposizione; e, qualora in definitiva il contrasto tra la stessa e la direttiva dovesse essere riconosciuto, si determinerebbe in capo alle autorità nazionali – amministrative e giurisdizionali – l'obbligo di disapplicare la norma italiana e di applicare invece esclusivamente la disposizione comunitaria.

2. L'impianto Erg Nu.Ce SA1/N3 di Priolo Gargallo e le due condizioni richieste per l'applicazione dei valori limite relativi al combustibile determinante. In particolare, l'utilizzo per il proprio consumo di residui di distillazione e di conversione della raffinazione del petrolio greggio.

2.1. Si è sopra chiarito che la disciplina comunitaria e quella nazionale sugli impianti multicom bustibili subordinano l'applicazione del metodo che fa riferimento ai valori limite del combustibile "con il più elevato valore di emissione" a due specifiche condizioni, che si sono sopra richiamate.

Per stabilire se tale metodo si applichi all'impianto multicom bustibile Erg Nu.Ce SA1/N3 di Priolo Gargallo è pertanto ovviamente necessario verificare se per esso i due requisiti in questione ricorrano o meno.

La prima condizione è, come si è visto, che l'impianto utilizzi i residui di distillazione e di conversione della raffinazione del petrolio greggio, da soli o con altri combustibili, per il proprio consumo.

Al riguardo, occorre innanzitutto notare che non vi è, né nella direttiva GIC né nell'Allegato II del Codice dell'Ambiente, una definizione del termine "residui". Cosicché risulta tutt'altro che agevole stabilire quali sono i combustibili che rientrano concretamente in tale categoria e, prima ancora, individuare il criterio in base al quale operare tale qualificazione.

Tale difficoltà appare ancora maggiore se si considera, da un lato, che i progressi conseguiti negli anni sul piano tecnico consentono oggi (e ancor più, verosimilmente, consentiranno domani) di utilizzare a fini produttivi larga parte dei residui che risultano dai processi di raffinazione e di distillazione del petrolio greggio; dall'altro, che una volta che tali impieghi produttivi sono stati individuati, il combustibile "da risulta" o "residuo" viene necessariamente ad acquistare un suo valore economico.

Si potrebbe dubitare del fatto che quando un "residuo" ha una sua destinazione produttiva e ha un (sia pur minimo) valore economico esso possa ancora essere propriamente considerato un residuo, cioè un avanzo della raffinazione del petrolio greggio. E' infatti probabile che laddove tali condizioni si verificano, i processi di raffinazione e di distillazione del petrolio mirino anche alla produzione di tale "residuo".

E' la stessa disciplina che si sta qui analizzando ad escludere peraltro che tali dubbi siano, quanto meno ai fini della sua applicazione, corretti. Essa ha palesemente proprio lo scopo di incentivare, mediante un regime emissivo potenzialmente più vantaggioso di quello ordinario, le imprese che raffinano il petrolio greggio e che dispongono anche di grandi impianti multicom bustibili ad utilizzare nei processi produttivi dei secondi tutti i residui della raffinazione: è quindi chiaro che il fatto in sé che un dato combustibile venga ad avere un suo utilizzo nei processi produttivi di un impianto di combustione e pertanto ad acquistare un qualche valore economico non può certamente essere considerato

sufficiente per negare allo stesso la qualifica di residuo della raffinazione del petrolio.

E' in realtà proprio la *ratio*, appena richiamata, della disciplina dettata dall'art. 8, comma 2, della direttiva GIC a fornire un ragionevole criterio identificativo dei "residui di distillazione e di conversione della raffinazione del petrolio greggio".

Tale *ratio* è, come si è accennato, quella di stimolare le imprese di raffinazione del petrolio ad impiegare negli impianti di combustione anche combustibili derivanti da tale raffinazione che non abbiano già una loro definita destinazione economica e che quindi in caso contrario verrebbero verosimilmente bruciati in torcia o comunque variamente "sprecati", con un conseguente impatto negativo sul piano ambientale: alla luce di tale finalità, sembra corretto ritenere che ai fini in discorso debbano essere considerati "residui" tutti i combustibili che risultano dai processi di raffinazione e che, qualora non venissero recuperati per i processi produttivi di un impianto di combustione, non avrebbero alcuna altra utile destinazione.

Si noti che non appare rilevante, agli effetti della normativa in esame, la circostanza che in astratto il combustibile in questione potrebbe essere recuperato anche per l'attività produttiva svolta da impianti di combustione di proprietà di soggetti del tutto distinti e separati dal titolare della raffineria: ciò che conta, perché la regola di cui al comma 2 dell'art. 8 della direttiva GIC sia applicabile, e alla luce della previsione secondo cui l'utilizzo del residuo deve avvenire per il "proprio consumo", è solo che in concreto il titolare dell'impianto di combustione "coincida" (nei termini che tra breve verranno chiariti) con il titolare della raffineria.

2.2. Alla luce di quanto si è sopra chiarito, è ora possibile valutare se possa ritenersi che l'impianto Erg Nu.Ce SA1/N3 di Priolo Gargallo utilizzi nei propri cicli produttivi, da soli o con altri combustibili, e per il proprio consumo, residui della raffinazione del petrolio greggio.

Al riguardo, occorre anzitutto rilevare che, secondo quanto risulta dalla documentazione che mi è stata trasmessa, l'impianto in questione impiega nella sua attività produttiva gas naturale, gasolio, olio combustibile e gas di raffineria (fuel gas).

Quest'ultimo, in particolare, proviene dalla vicina raffineria di proprietà di Isab S.r.l., Società rientrante anch'essa nel gruppo Erg, e indubbiamente risulta dai processi di distillazione e conversione della raffinazione di petrolio greggio operati nella medesima.

E' qualificabile tale gas di processo come un residuo nel senso sopra specificato? Sulla base dei dati di fatto e tecnici che mi sono stati forniti, mi sembra che la risposta a tale domanda debba essere senz'altro affermativa: si tratta infatti di un combustibile che, laddove non fosse recuperato per l'attività produttiva di un impianto di combustione, verrebbe bruciato in torcia nella raffineria e che comunque non avrebbe nessun'altra specifica destinazione produttiva o commerciale.

La *ratio* di incentivazione a comportamenti produttivi coerenti con l'esigenza di tutela ambientale appare qui sicuramente presente. E d'altra parte è indubbio - come si è già rilevato - che il combustibile in questione sia dal punto di vista tecnico qualificabile come un residuo della raffinazione del petrolio greggio.

Resta da chiedersi se ricorra per tale combustibile il requisito ulteriore del "consumo proprio".

Sul punto, è bene osservare che, secondo quanto risulta dalla documentazione che mi è stata fornita: a) la raffineria da cui viene ceduto all'impianto SA1/N3 di Priolo Gargallo il gas in questione è di proprietà della Società Isab S.r.l., di cui la Società Erg Raffinerie Mediterranee S.p.a. possiede il 51% del capitale sociale; b) a sua volta, Erg Raffinerie Mediterranee è controllata da Erg S.p.a.; c) l'impianto termoelettrico SA1/N3 è di proprietà della Società Erg Nuove Centrali S.p.a., controllata dalla Società Erg Power & Gas S.p.a.; d) a sua volta, Erg Power & Gas è controllata da Erg S.p.a.. Mi è stato inoltre

rappresentato che l'energia elettrica e il vapore prodotti dall'impianto SA1/N3 sono interamente ceduti alla stessa raffineria di proprietà di Isab S.r.l. e ad altre imprese rientranti nel polo industriale di Priolo Gargallo.

In sostanza: i gas da raffineria sono impiegati per produrre energia e vapore da una società rientrante nello stesso gruppo d'impresa della società che gestisce la raffineria; l'energia e il vapore sono ceduti in parte alla stessa società che fornisce i gas, in parte ad altre imprese attive nello stesso sito industriale.

Non vi è pertanto una piena coincidenza societaria tra il soggetto che produce i gas "residui", quello che li usa per produrre elettricità e vapore e quelli che acquistano questi ultimi. E tuttavia sembra egualmente corretto, alla luce delle norme e dei principi propri del nostro ordinamento, ritenere che il requisito del consumo proprio venga nel caso in esame rispettato.

E, infatti, appare innanzitutto difficilmente contestabile, in forza dei principi affermatasi in sede comunitaria, che riconoscono la rilevanza giuridica dei gruppi industriali⁵, che deve essere qualificato come autoconsumo di un determinato bene quello che avviene da parte di una società appartenente allo stesso gruppo dell'impresa produttrice (e, più esattamente, da parte di una società controllata dalla stessa società che controlla l'impresa produttrice). Limitare l'applicazione dell'art. 8, paragrafo 2, della direttiva GIC ai soli casi in cui una medesima società è titolare al contempo di una raffineria che produce residui della raffinazione e di un grande impianto di combustione, escludendo quelli in cui la raffineria e l'impianto di combustione appartengono a due società diverse ma controllate direttamente o indirettamente dalla stessa controllante, risulterebbe in contrasto con quei consolidati principi, oltre che del tutto illogico alla luce dei modelli di organizzazione aziendale oggi comuni all'interno del sistema produttivo europeo.

⁵ Sulla rilevanza propriamente giuridica dei gruppi d'impresa v. ad esempio, tra le molte pronunce significative, Corte giustizia CE, sez. VI, 24 ottobre 1996, n. 73; Corte Giustizia, sez. VI, 15 luglio 2004, in causa C-349/01; Corte Giustizia, 28 giugno 2005, n. 189.

Una puntuale conferma di tale indicazione si ricava, del resto, dall'art. 2, n. 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernente l' "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica", che inequivocabilmente definisce come autoproduzione (termine uguale e simmetrico a quello di autoconsumo) la produzione "per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante" (v. l'art. 2 n. 2).

Anche in relazione a tale disposizione, non sembra facile negare che i rapporti biunivoci tra Isab S.r.l. e Erg Nuove Centrali S.p.a. - laddove hanno ad oggetto da un lato la cessione dalla prima alla seconda di gas da raffineria, dall'altro la cessione dalla seconda alla prima di energia e vapore - debbano essere ricondotti alla nozione di autoconsumo: Isab ed Erg Nu.Ce riportano infatti, in definitiva, alla medesima controllante Erg S.p.a..

Secondo il medesimo art. 2, n. 2, del d.lgs. n. 79/99, d'altra parte, è autoproduzione anche la produzione "per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto".

In base a tale norma, anche la produzione di elettricità e vapore dell'impianto SA1/N3 destinata a soggetti diversi da Isab appare qualificabile come autoproduzione e cioè come autoconsumo: difatti, secondo i chiarimenti fattuali che mi sono stati da Voi forniti, tali altri soggetti sono tutti collocati nel sito industriale di Priolo Gargallo e la relativa fornitura è stata autorizzata (come il regime di monopolio legale allora vigente richiedeva) prima dell'emanazione del decreto legislativo n. 79/99.

In conclusione, il requisito del consumo proprio sembra nel caso in esame sussistente. E appare dunque realizzata la prima delle due condizioni richieste dalla disciplina nazionale e comunitaria per l'applicazione del metodo di calcolo delle emissioni degli impianti multi combustibili che ha riguardo ai valori limite del combustibile determinante.

3. L'apporto da parte del combustibile determinante di una potenza termica pari almeno al 50% della potenza fornita da tutti i combustibili impiegati nell'impianto.



Assai più breve ed agevole è la valutazione relativa alla seconda condizione richiesta dall'art. 8, paragrafo 2, della direttiva GIC e dall'art. 3.3 dell'Allegato II alla Parte quinta del Codice dell'Ambiente.

Si tratta qui di verificare se, nel caso dell'impianto SA1/N3 di Priolo Gargallo, il combustibile "con il più elevato valore di emissione" fornisca "una proporzione di calore" pari almeno al 50% della somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili.

La risposta a tale quesito appare, alla luce della documentazione che mi è stata inviata, senz'altro affermativa. Premesso che il combustibile con il più elevato valore di emissione è, tra quelli utilizzati dall'impianto in questione, l'olio combustibile, appare certo che l'apporto termico del medesimo nel processo produttivo di tale impianto raggiunga, e anzi superi, il 50%.

Anche il secondo presupposto necessario per l'applicazione del metodo previsto dalla citata normativa comunitaria e nazionale sembra dunque sussistente.

4. Conclusioni.

Alla luce delle considerazioni sopra formulate, ritengo che la questione interpretativa oggetto del presente parere debba essere risolta nel senso che all'impianto multicomustibile SA1/N3 sito in Priolo Gargallo deve applicarsi la disposizione secondo cui, ai fini della definizione dei valori limite di emissione di biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx), polveri e metalli, si ha riguardo ai valori emissivi del combustibile con i più elevati valori limite.

Sembra infatti corretto concludere, sulla base dei dati tecnici e fattuali che mi sono stati forniti, che entrambe le condizioni richieste dalla normativa comunitaria e nazionale per l'operare di quella disposizione ricorrano: l'impianto in questione infatti utilizza per il proprio consumo anche fuel gas qualificabile

come "residuo di distillazione di conversione della raffinazione del petrolio greggio"; e il combustibile da considerare "determinante" (quello cioè con i più alti valori di emissione), che è nel caso di tale impianto l'olio combustibile, apporta più del 50% della potenza termica complessivamente fornita da tutti i combustibili utilizzati.


Come si è in precedenza rilevato, secondo quanto emerge dall'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 2001/80/CE, in presenza delle due condizioni appena richiamate l'applicazione del metodo basato sui valori limite del combustibile determinante appare vincolata, senza che sembri poter residuare in capo all'autorità competente alcun margine di discrezionalità. L'art. 3.3. dell'Allegato II alla parte quinta del Codice dell'Ambiente è peraltro diversamente formulato e sembra invece suggerire che tale margine di discrezionalità possa sussistere.

Le due disposizioni appaiono quindi suscettibili di essere interpretate come recanti due precetti sotto tale profilo contrastanti. E si deve quindi ricordare che, in base a principi del tutto consolidati nel nostro ordinamento, laddove una norma nazionale risulti in contrasto con una disposizione comunitaria, essa deve essere disapplicata tanto dagli organi amministrativi quanto da quelli giurisdizionali.

Nelle suesposte considerazioni ho espresso il mio parere sui quesiti che mi sono stati sottoposti. Rimango ovviamente a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti o approfondimenti.

Colgo l'occasione per inviare i saluti più cordiali.

Eugenio Bruti Liberati



**ERG NUOVE CENTRALI S.P.A IMPIANTI NORD
PRIOLO GARGALLO (SR)**

Allegato 2

*Osservazioni tecniche di dettaglio integrative al Parere istruttorio di AIA ed al
relativo Piano di monitoraggio e controllo – Tabella di sintesi*

ALLEGATO 2

Erg Nuove Centrali SpA

Osservazioni tecniche di dettaglio integrative al Parere istruttorio di AIA ed al relativo

Piano di monitoraggio e controllo – Tabella di sintesi

(con la lettera P nella colonna Pag. sono indicate le precisazioni)

Pag.	Parag.	Item	Osservazione
15 P	5.1	<u>Ciclo produttivo attuale</u>	Le dimensioni del DTR non sono di 2000 m ² ma di circa 600 m ² come correttamente riportato a pag.20 del Parere. Risulta altresì troppo generica la descrizione dei combustibili utilizzati negli impianti CT1, CT2, CT3, SAIN/2 ed SAIN/3 (analoga descrizione è riportata anche a pag. 30).
17 P	5.1	<u>SAI/N1</u>	Si fa riferimento alla possibilità di alimentare il Gruppo con olio combustibile MTZ/BTZ mentre in realtà per il Gruppo SAIN/1 non è previsto l'utilizzo del fuel oil.
20	6	<u>Quadro autorizzativo attuale</u> <u>Acqua ed Aria</u>	Si ribadisce quanto già riportato nelle osservazioni precedentemente presentate (vedi Allegato 2 alla ns. comunicazione Prot. ENC/2009/U/000000147 del 20.07.2009) in merito al quadro autorizzativo, da aggiornare a seguito del rilascio: - in data 30.03.2009 da parte del Comune di Melilli, dei rinnovi delle autorizzazioni Prot. n. 72 – Prot. Sett. n. 257 e Prot. n. 72 – Prot. Sett. n. 254 relativi rispettivamente allo scarico a mare n. 24 ed allo scarico parziale n. 403 (convogliato a mare tramite lo stesso scarico n. 24); - in data 27.02.2009 e successivamente 03.08.2009 da parte dell'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, del D.R.S. n. 168/2009 e del D.R.S. n. 824/2009, recanti proroga sino al 31.12.2009, dell'esenzione art. 273, comma 5 del Lgs. 152/06 c.s.m.i., di cui già al D.R.S. 1274/2007 (si veda anche Allegato 4).
21	6.2	<u>Quadro autorizzativo attuale</u> <u>Altri aspetti informativi</u>	Come sopra evidenziato, si fa presente che in data 27.02.2009 e successivamente il 03.08.2009 l'Autorità competente Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, ha rilasciato il D.R.S. n. 168/2009 ed il D.R.S. n. 824/2009, recanti proroga sino al 31.12.2009, dell'esenzione art. 273, comma 5 del Lgs. 152/06 e s.m.i., di cui già al D.R.S. 1274/2007 (si veda anche Allegato 4).
22 P	7	<u>Centrale SAI/Nord</u> <u>Alimentazione</u> <u>metano</u>	Si precisa che, il Gruppo SAIN/3, come più volte evidenziato, può essere alimentato a fuel oil, fuel gas e/o metano (combustibile non indicato), come peraltro riportato di seguito nel Parere emesso.
22 P	7.1	<u>Ciclo combinato</u> <u>CCGT</u>	Si precisa che il CCGT è costituito da due Moduli (Modulo 1 e Modulo 2) e non da due treni (CT1 e CT2) come erroneamente indicato nel Parere.
23	7.2 1^ cap.	<u>Centrale SAI/Nord</u> <u>Dismissione Gruppo</u> <u>SAIN/2</u>	In merito all'osservazione secondo cui "Il Gestore non ha fornito il piano di dismissione del gruppo" SAIN/2, si ribadisce ulteriormente che la dismissione del solo Gruppo SAIN/2 non è tecnicamente attuabile in quanto pienamente integrato con gli altri Gruppi della Centrale SAINord e che quindi non è prevista, coerentemente con il Decreto di esclusione VIA Prot. DSA-2005-009143 del 12.04.2005 ottenuto.
23 P	7.2 3^ cap.	<u>Centrale SAI/Nord</u> <u>Alimentazione</u> <u>metano</u>	Si precisa che, il Gruppo SAIN/3, come più volte evidenziato, può essere alimentato a fuel oil, fuel gas e/o metano (combustibile non indicato), come peraltro riportato di seguito nel Parere emesso.
24	7.4	<u>Reti di scarico reflui liquidi</u> <u>Scarichi parziali</u> <u>CCGT</u>	In relazione alla identificazione e descrizione degli scarichi idrici del Complesso, si ribadiscono le integrazioni al Parere istruttorio già presentate con comunicazione Prot. ENC/2009/U/0000178 del 04.09.2009, riferite in particolare agli scarichi nell'assetto futuro, a seguito del pieno esercizio dell'impianto CCGT. A tal proposito, in relazione a quanto riportato nella suddetta nota, si precisa altresì che: - nella planimetria C.10 allegata alla suddetta documentazione, sono stati erroneamente indicati gli scarichi parziali 404 e 407 che risultano invertiti; - gli scarichi parziali 405 e 406 prevedono, in aggiunta a quanto indicato, un ulteriore contributo discontinuo costituito dallo scarico della mandata delle pompe di estrazione dai condensatori rispettivamente del Modulo 1 e del Modulo 2 del CCGT; - per il suddetto motivo, i pozzetti CTE-1-20-S306 e CTE-2-20-S-306, indicati come punti di campionamento delle acque scaricate, vanno sostituiti dagli stessi pozzetti 405 e 406. Si precisa infine che, il pozzetto S1 identifica il punto di conferimento alla rete fognaria dei reflui oleosi a Priolo Servizi ma che il limite batteria del Complesso ERG Nucc è in effetti costituito dal pozzetto immediatamente a valle della vasca di rilancio delle acque oleose CTE-0-41-S-702 e che in tale pozzetto è previsto il sistema di campionamento automatico da prendere in considerazione per il campionamento delle acque.
28	7.10	<u>Emissioni in aria</u> <u>Impianto CCGT</u>	Così come già riportato nella documentazione integrativa alla istanza di AIA presentata con comunicazione Prot. ENC/2008/U/00000256 del 21.11.2008, si ribadisce che i valori di emissione teorici comunicati dai fornitori delle turbine a gas (General Electric, Siemens/Ansaldo ecc.), per funzionamento a gas naturale con un carico elettrico compreso tra 70 e 100% (riferiti al 15% di ossigeno nei fumi secchi), e riportati nel Parere (circa 15 mg/Nm ³ per CO e circa 30 mg/Nm ³ per NO _x), ad oggi rappresentano soltanto una previsione delle performance dell'impianto CCGT, in quanto lo stesso non è ancora in pieno esercizio; la rilevazione delle emissioni effettive sarà infatti possibile solo a seguito dei test run e del raggiungimento delle condizioni di entrata a regime. Si evidenzia altresì che il valore limite di emissione relativo al CO traguardabile è quello previsto dal decreto di esclusione da VIA DSA-2005-009143 del

			12.04.2005, il quale prevede un limite pari a 30 mg/Nm ³ come media oraria.
28 P	7.12	<u>Rifiuti</u>	Ad integrazione di quanto riportato nel parere, si sottolinea che, a fronte di un aumento di rifiuti provenienti dall'elettrofiltro del Gruppo SA1N/3, la messa fuori servizio dell'impianto CTE comporterà la mancata produzione dei seguenti rifiuti (con conseguente beneficio ambientale): - ceneri da elettrofiltro gruppo CT1; - soluzioni di lavaggio Ljungstrom. Una stima di massima della produzione di rifiuti (polveri da elettrofiltro) aggiornata in base al brucio di fuel oil pari a circa 26 t/h, corrisponde a circa 24 t/h, nell'ipotesi di utilizzo di combustibile sempre con le medesime caratteristiche.
32 P	8.4	<u>Emissioni in aria</u>	Si fa notare che l'impianto Castagnetti è afferente al Consorzio Priolo Servizi e non più ad ERG MED.
32 P	8.5	<u>Scarichi idrici</u>	Si precisa che, lo Scarico 24 è relativo esclusivamente alla Centrale ERG Nuce mentre lo Scarico 20 – Vallone della Neve risulta cointestato con le altre Aziende (Isab, Polimeri Europa e Syndial) insediate nel medesimo Sito. Si precisa che tra le tipologie di acque reflue sono da aggiungere quelle oleose che seguono lo stesso destino descritto per le acque piovane potenzialmente oleose e che l'impianto TAS - Castagnetti è gestito da Priolo Servizi. Le acque piovane potenzialmente oleose e quelle oleose, sono raccolte in pozzetti, pompate alla fogna oleosa di stabilimento mediante lo scarico S2 e da qui inviate all'impianto Castagnetti e quindi al Consortile IAS. Si faccia altresì riferimento a quanto riportato in merito al Par. 7.4 pag. 24 circa la identificazione e la descrizione degli scarichi idrici nell'assetto futuro (ns. comunicazione Prot. ENC/2009/U/0000178 del 04.09.2009). Le acque reflue civili sono convogliate tramite opportune vasche alla fogna oleosa e da qui all'impianto Castagnetti e quindi al Consortile IAS.
36	8.11	<u>Altre criticità</u> <u>Materiali contenenti</u> <u>amianto</u>	Si precisa che eventuali rischi di esposizione, sono da ricondurre prevalentemente alle fasi di manutenzione. I pannelli in amianto sono confinati in una struttura metallica che li rende totalmente inaccessibili. Successivamente alla relazione ASL di Viterbo del mese di novembre 2007, da cui deriva il contenuto riportato al paragrafo 8.11, come comunicato nel mese di dicembre 2008 (si veda comunicazione nostro prot. ENC/2008/U/00000267 del 18.12.2008), è stato commissionato nel mese di settembre 2008 un approfondimento capillare della presenza di amianto nelle cabine e uno studio sui livelli di esposizione degli operatori all'interno delle stesse. Le quantità riscontrate sono le seguenti: circa 357 kg di pannelli in amianto e circa 1326 kg di amianto in matrice compatta. Conseguentemente è stato presentato, sempre nel mese di settembre 2008, alla ASL di Siracusa, un Piano di Lavoro (art 256 D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) per effettuare pulizie periodiche delle cabine, assistenza alla manutenzione dei quadri elettrici e smantellamento degli stessi nell'ambito del programma di dismissione. Tale documento è stato spedito alla Commissione AIA nel mese di dicembre 2008 tramite la nostra comunicazione prot. ENC/2008/U/00000267 del 18.12.2008 prima citata. L'attività sopra riportata è stata contemplata in un Contratto Quadro ed è applicata per la gestione delle tematiche qui indicate.
36 P	9	<u>Sostenibilità tecnica</u> <u>Prevenzione</u> <u>dell'inquinamento</u> <u>mediante la migliori</u> <u>tecniche disponibili</u>	I 3 serbatoi da dismettere citati nel documento come facenti capo al Gruppo SA1N/1, sono in realtà 2 (D7 e D66) e fanno capo al Gruppo SA1N/2; il serbatoio D8, dedicato allo stoccaggio del gasolio, alimenta invece gli impianti in esercizio e quindi è previsto sia normalmente utilizzato.
37 P	9	<u>Sostenibilità tecnica</u> <u>Emissioni di polveri</u> <u>e metalli da</u> <u>combustione di olio</u> <u>combustibile</u>	Si precisa che, il Gruppo SA1N/3, come più volte evidenziato, può essere alimentato a fuel oil, fuel gas c/o metano (combustibile non indicato).
37	9	<u>Sostenibilità tecnica</u> <u>Emissioni di SO₂ da</u> <u>olio combustibile</u>	Così come riportato in altri punti del Parere emesso, si segnala che, come comunicato nelle osservazioni precedentemente trasmesse dal Gestore, una quantificazione del mix di combustibili aggiornato, prevede il brucio di circa 26 t/h di fuel oil e circa 4 t/h di fuel gas o metano (portata variabile in funzione del potere calorifico).
38	9	<u>Sostenibilità tecnica</u> <u>Emissioni di CO da</u> <u>combustibile olio</u>	Si fa notare che le emissioni di CO dall'impianto CCGT derivano non dalla combustione di olio bensì di gas metano; inoltre si ribadisce quanto già riportato in merito alle stesse emissioni al par. 7.10 pag. 28.
38	9	<u>Acqua</u>	Si noti l'osservazione già prevista al par. 8.5 pag. 32 in merito alle acque reflue civili.

38	9	<u>Sostenibilità tecnica</u> <u>Corretta gestione dei rifiuti</u>	Si evidenzia che, pur essendo in fase di consolidamento un Sistema di Gestione Ambientale che sarà possibile completare solo a seguito della piena entrata a regime dell'impianto CCGT, presso il Complesso è già stata adottata una specifica procedura per la corretta gestione dei rifiuti, di cui si è fornita evidenza al Par. 2 – Scheda B.11 delle integrazioni riportate dal Gestore con comunicazione Prot. ENC/2008/U00000100 del 30.04.2008.
38	9.2	<u>Ulteriori considerazioni; aria</u>	Si evidenzia che il Gruppo SAIN/3 rispetta ad oggi quanto previsto dalla Direttiva grandi impianti di combustione, recepita a livello nazionale con D. Lgs. 152/2006 e si ribadisce quanto già riportato nelle ns. precedenti comunicazioni; si veda a tal proposito anche quanto indicato dal Gestore in merito al par. 10.1 b).
40	9.4	<u>Convincimenti e motivazioni</u>	<p>I riferimenti citati sono generici, non vengono esattamente riportate le fonti; le informazioni ivi riportate non hanno in alcuni casi riscontri tecnici e non si coglie il legame della contaminazione della Rada di Augusta (risalente peraltro a periodi passati) con la determinazione di limiti alle emissioni in atmosfera o di altre prescrizioni dell'AIA di ERG Nuce.</p> <p>In merito al terzo punto si fa presente che lo Studio OMS cui probabilmente si fa riferimento mostra un incremento della mortalità per tutte le patologie, aumentato rispetto alla media nazionale e non regionale e lo stesso Studio attribuisce la responsabilità alle cattive condizioni del Sistema Sanitario Nazionale in loco.</p> <p>In relazione alla salute pubblica nella zona, si fa presente che nei primi mesi del 2006 sono stati pubblicati due volumi sulla mortalità in generale e sulla mortalità per tumori nella Regione Sicilia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Atlante di mortalità per cause in Sicilia (1985-2000), a cura del Dipartimento Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato Regionale Siciliano;</i> - <i>Atlante della mortalità per tumori nella regione Sicilia e in Italia (1999 – 2001), a cura della Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori di Catania.</i> <p>Queste pubblicazioni esaminano in modo sistematico la distribuzione della mortalità per tumori nelle nove province della Sicilia (Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani) e nelle cinque principali aree italiane (Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud e Isole) nel periodo dal 1985 al 2001. Sono state studiate le principali cause di morte tumorale assieme ad alcune cause di morte non tumorale. Globalmente, si nota una grande variabilità nella mortalità per tumori sia tra le cinque aree italiane che tra le province della Sicilia. Ambedue le pubblicazioni concordano che, in particolare in Italia, si osserva un gradiente Nord/Sud nei tassi di mortalità per vari tumori, con tassi più alti a Nord. La mortalità tumorale tende ad essere più elevata nelle province di Catania e di Palermo rispetto alle altre province e la provincia di Siracusa mostra un tasso di mortalità per tumore tra i più bassi di tutta la Regione. Entrando nel dettaglio dell'area industriale (Priolo-Augusta-Melilli-Siracusa) si nota come i tassi di mortalità per tumore rispecchiano quelli dell'intera provincia di Siracusa e prevalentemente per le stesse patologie.</p> <p>Nel marzo 2007 è stato inoltre pubblicato ad opera della ASL 8 di Siracusa "L'atlante della mortalità e dei Ricoveri per i tumori e per le Patologie cronico degenerative in Provincia di Siracusa – Aggiornamento triennio 2003 – 2005". La distribuzione della mortalità per tumore riportata in questa pubblicazione mette in risalto, come le altre pubblicazioni, un evidente gradiente nord-sud, con la più alta mortalità nel settentrione per tutte le sedi tumorali ed i patterns osservati per tali patologie sono associati a fattori di rischio non collegabili all'attività industriale ma a fattori di rischio legati agli stili di vita.</p>
41 e scgg.	10.1 a)	<u>Prescrizioni emissioni in atmosfera</u> <u>assetto transitorio sino al 31.12.2009</u> <u>CTE 1-2-3 ed SAIN/1-2</u>	Tenuto conto che gli impianti CTE 1-2-3 ed SAIN/1-2, come peraltro indicato nello stesso Parere, sono soggetti ed autorizzati alla deroga prevista dall'art. 273 comma 5 e Parte I dell'Allegato II alla Parte V del D. Lgs. 152/2006, non è quindi applicabile quanto previsto al punto 3 della Parte I dell'Allegato II alla Parte V del D. Lgs. 152/2006 per gli impianti multicompostibile e restano pertinenti valori limite in linea con l'attuale autorizzazione alle emissioni in atmosfera; si evidenzia tra l'altro che, coerentemente con il dispositivo di deroga ottenuto, tale assetto transitorio si concluderà entro il 31.12.2009 e che quindi non ci sarebbero neanche i tempi tecnici necessari per effettuare degli interventi per la riduzione delle emissioni.

44 e scgg.	10.1 b)	<u>Impianto oggetto di interventi di ambientalizzazione SAIN/3</u> <u>Disposizioni sugli impianti multicompostibile,</u> <u>punto 3.3 della Parte I dell'Allegato II alla Parte V del D. Lgs. 152/2006</u>	<p>Sulla base delle evidenze riportate nell'Allegato I, il Gestore ribadisce la volontà di avvalersi per il Gruppo SAIN/3 della disposizione prevista al punto 3.3 della Parte I dell'Allegato II alla Parte V del D. Lgs. 152/2006; l'applicazione di tale disposizione è supportata inoltre anche dal punto di vista tecnico da quanto di seguito riportato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Gruppo SAIN/3 è specificamente dedicato a coprire la richiesta di vapore afferente al Sito (Isab, Polimeri, Consorzio Priolo Servizi) ed essendo una centrale a contropressione, produce vapore e recupera energia elettrica e la produzione di energia elettrica è quindi connessa alla produzione di vapore; - complessivamente la produzione del Gruppo SAIN/3 copre soltanto circa il 40% del fabbisogno elettrico di Sito ed il 50% del fabbisogno termico (sulla base dei dati disponibili) ed è quindi evidente che la sua produzione è interamente destinata all'interno del Sito stesso;
------------	---------	--	--

			<p>- così come riportato in altri punti del Parere emesso, si segnala che, come indicato nelle osservazioni precedentemente trasmesse dal Gestore, una quantificazione del mix di combustibili aggiornato, prevede fino all'85% della potenza termica generata dalla combustione di fuel oil prodotto dall'attigua Raffineria Isab (circa 26 t/h) e la restante 15% generata dalla combustione di circa 4 t/h di fuel gas (anch'esso derivante dall'attigua Raffineria ed altrimenti destinato alla combustione in torcia) o metano (tale ultima portata risulta variabile in funzione del potere calorifico);</p> <p>- la rete di distribuzione di vapore cui è destinato il vapore prodotto dal Gruppo SAIN/3 è esclusivamente interna al Sito ed il collegamento alla rete elettrica esterna è previsto per garantire la fornitura alle utenze di Sito nel caso di indisponibilità interna.</p>
44 c segg.	10.1 b)	<p><u>Impianto oggetto di interventi di ambientalizzazione Gruppo SAIN/3</u> <u>Limiti dal 01.01.2011</u> <u>SO₂, NO_x e polveri</u></p>	<p>ERG Nuce può impegnarsi a:</p> <p>1) un monitoraggio delle possibili innovative soluzioni tecniche per la riduzione delle emissioni in atmosfera utilizzabili sul Gruppo SAIN/3 e quindi ad aggiornare, entro un anno dalla scadenza dell'AIA, lo Studio di fattibilità già trasmesso mediante la suddetta nota del 20.07.2009;</p> <p>2) ridurre, nell'assetto futuro (a partire dal 01.07.2014), le emissioni del Gruppo SAIN/3 come di seguito riportato, per garantire il rispetto dei limiti in concentrazione (mg/Nmc) o alternativi in portata (t/anno), questi ultimi ulteriormente ridotti rispetto a quelli concordati con gli Enti locali nella riunione del 22 maggio u.s. ed a quelli riportati nel Parere emesso dal Gruppo istruttore (trasmesso con Vs. nota Prot. DSA-2009-0011898 del 18.05.2009) in preparazione della seconda Conferenza dei Servizi del 27 maggio u.s.:</p> <p>- ossidi di zolfo: 200 mg/Nmc o 625 t/anno; - ossidi di azoto: 150 mg/Nmc o 470 t/anno;</p> <p>3) ribadendo che (ad oggi e nell'immediato) non è disponibile fuel oil dall'attigua Raffineria ISAB con contenuto in zolfo tale da garantire il rispetto dei limiti alle emissioni di SO₂ così prescritti, approfondire la possibilità di reperire, in un orizzonte temporale più ampio, la disponibilità di fuel oil ad un minor tenore di zolfo, così traguardando i seguenti limiti: - ossidi di zolfo: dal 01.01.2010: 1000 mg/Nmc; dal 01.07.2014: 200 mg/Nmc o 625 t/anno; - ossidi di azoto: dal 01.01.2010: 450 mg/Nmc; dal 01.07.2014: 150 mg/Nmc o 470 t/anno;</p> <p>4) traguardare, per quanto attiene le polveri, per il Gruppo SAIN/3 a partire dal 01.07.2014, un limite pari a 30 mg/Nmc, così come peraltro previsto nella versione precedente del Parere emesso in occasione dell'ultima Conferenza dei Servizi del 22 luglio u.s. mediante nota Prot. DSA-2009-0018903 del 16.07.2009.</p> <p>Considerati gli impegni sopra avanzati ed allo scopo di consentire eventuali interventi al Gruppo SAIN/3 che potranno comportare fermi prolungati dello stesso, si chiede infine di esercire in questi casi, nell'assetto futuro, il Gruppo SAIN/1 per garantire la fornitura di vapore ed energia elettrica al Sito multisocietario, risultando di conseguenza non più applicabile la prescrizione relativa ad un funzionamento del Gruppo stesso al massimo per 60 giorni in due anni.</p> <p>La Scrivente, come evidenziato precedentemente con nota Prot. ENC/2009/U/147 del 20.07.2009, ribadisce altresì che ad oggi sarebbero non traguadabili i limiti alle emissioni in atmosfera per il Gruppo SAIN/3 espressi soltanto in concentrazione.</p>
45	10.1 b)	<p><u>Impianto oggetto di interventi di ambientalizzazione Gruppo SAIN/3</u> <u>Limiti fino al</u> <u>31.12.2010</u> <u>SO₂</u></p>	<p>Si ritiene che il limite in portata massica previsto pari a 156 t/trimestre non è traguadabile; tenuto conto del limite previsto in concentrazione pari a 1537,5 mg/Nmc, con una portata dei fumi pari a 357.000 Nmc/h e tenuta conto la necessità di un funzionamento in continuo del Gruppo SAIN/3 (allo scopo di garantire energia elettrica e vapore necessari all'esercizio degli altri impianti del Sito multisocietario), è possibile garantire un limite in portata massica pari a circa 1.200 t/trimestre che si ritiene quindi debba prendersi come valore di riferimento.</p>
44-45 P	10.1 b)	<p><u>Impianto oggetto di interventi di ambientalizzazione Gruppo SAIN/3</u></p>	<p>Si precisa che, il Gruppo SAIN/3, come più volte evidenziato, può essere alimentato a fuel oil, fuel gas e/o metano (combustibile non indicato).</p>
48	10.1 c)	<p><u>Nuovo ciclo combinato (CCGT) alimentato a gas naturale</u></p>	<p>Si fa notare che secondo quanto indicato al punto 5.1 della parte V, Allegato 2 del D. Lgs. 152/06 il rispetto del limite per NO_x nel caso di monitoraggio in continuo è previsto su base mensile e delle 48 ore; per quanto attiene il CO invece, anch'esso monitorato in continuo, il valore limite giornaliero si considera rispettato se nessun valore medio giornaliero valido supera i pertinenti valori limite di emissione e se il 95% delle medie orarie convalidate nell'arco dell'anno non supera il 200% del valore limite.</p>
48 e segg.	10.1 d)	<p><u>Riserva fredda Gruppo SAIN/1</u></p>	<p>Si evidenzia che il Gruppo SAIN/1 non è previsto sia alimentato a fuel oil, pertanto i limiti di riferimento sono solo quelli relativi al combustibile gassoso.</p> <p>Considerati gli impegni sopra avanzati ed allo scopo di consentire eventuali interventi al Gruppo SAIN/3 che potranno comportare fermi prolungati dello stesso, si chiede infine di esercire in questi casi, nell'assetto futuro, il Gruppo SAIN/1 per garantire la fornitura di vapore ed energia elettrica al Sito multisocietario, risultando di conseguenza non più applicabile la prescrizione relativa ad un funzionamento del Gruppo stesso al massimo per 60 giorni in due anni.</p> <p>Il Gruppo SAIN/1 sarebbe in tal caso alimentato esclusivamente a fuel gas di raffineria (combustibile recuperato in continuo dal processo di raffinazione e pertanto non stoccabile e commercializzabile all'esterno del Sito) ed i limiti in concentrazione traguadabili dal Gestore</p>

sarebbero pari a: SO₂ 35 mg/Nmc, NO_x 300 mg/Nmc, CO 100 mg/Nmc e polveri 5 mg/Nmc.

49	10.1	<u>Silos stoccaggio calce</u>	Si evidenzia che le emissioni di polveri provenienti dai due silos per lo stoccaggio della calce, in particolare dai filtri a calze, non sono continue e che non esiste un punto di emissione convogliata in atmosfera tale da rendere possibile il monitoraggio richiesto; il monitoraggio attuabile e proposto dal Gestore avviene in conformità alle norme applicabili in tema di sicurezza e protezione dei lavoratori.
50	10.1	<u>Micro inquinanti</u>	Si propone l'analisi dell'olio combustibile sia eseguita per ogni fornitura di combustibile dalla attigua Raffineria ISAB (si rimanda a pag. 57 del Piano di monitoraggio, Campionamento di olio combustibile). Da un'indagine eseguita risulta che l'aldeide formica è prodotta per ossidazione catalitica del metanolo (alcol metilico); tra i processi che utilizzano direttamente o indirettamente formaldeide o che hanno emissioni di formaldeide non risultano impianti alimentati a gas naturale per la produzione di energia elettrica e vapore (quale il CCGT); si chiede quindi di approfondire se si renda effettivamente necessario eseguire il monitoraggio prescritto in relazione a tale parametro. Quanto previsto dall'ultimo capoverso del par. Microinquinanti di pag. 50 si intende applicabile al Gruppo SA1N/3 in quanto l'unico ad utilizzare l'olio combustibile fornito dall'attigua Raffineria ISAB.
51	Ulteriori prescrizioni Lett. b)	<u>Limiti di emissione nei transitori</u>	Si fa presente ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs.152/06 art. 271, comma 14 : <i>"i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come periodi in cui l'impianto è in funzione con l'esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi."</i>
51	Ulteriori prescrizioni Lett. b)	<u>Analizzatori fumi assetto futuro CCGT SA1N/3</u>	Si rileva una incongruenza con quanto riportato nel Piano di monitoraggio e coordinamento per gli stessi parametri.
51	Let. i) e j)	<u>Analizzatori fumi assetto futuro CCGT SA1N/3</u>	Come già precedentemente segnalato, per gli impianti CCGT ed SA1N/3 saranno da analizzare con uno studio di fattibilità (entro due anni dal rilascio dall'AIA) le modalità tecniche per il monitoraggio in continuo di NO _x e CO, in grado di misurare concentrazioni con un range appropriato, oltre alle fasi di normale esercizio degli impianti, anche alle fasi di avvio/arresto; allo stesso tempo si analizzerà la possibilità di una precisa determinazione dei quantitativi emessi per ogni evento di avvio/spengimento, sebbene questa analisi non sia richiesta da norma di legge applicabile.
52 P	10.2 b)	<u>Scarichi idrici chiarimenti</u>	Come evidenziato in precedenti osservazioni trasmesse dal Gestore, si chiede di chiarire se il limite riportato è riferito a Cr (tot) o Cr (VI); per il parametro solfuri (limite pari a 0,2 mg/l) il metodo utilizzato dal Gestore è il metodo ufficiale APAT/CNR/IRSA 4160 il cui limite di rilevabilità risulta pari a 0,5 mg/l: pertanto si richiede di riportare tale valore come limite di rilevabilità.

52	10.2 b)	<u>Scarichi idrici limiti applicabili</u>	Considerato che l'approvvigionamento delle acque di raffreddamento avviene con acqua mare e che, per alcuni parametri, sono stati prescritti dei limiti che risultano più restrittivi rispetto a D. Lgs. 152/2006 di riferimento, si chiede che la prescrizione preveda che i limiti relativi a tali parametri siano definiti solo dopo aver tenuto conto delle caratteristiche delle acque in ingresso e del valore di fondo presente.
52 P	10.2	<u>Conferimento a fogna oleosa</u>	Si segnala che è necessario effettuare degli approfondimenti per definire le modalità di monitoraggio su tali scarichi (S1 ed S2) per la verifica dei limiti di accettabilità che saranno definiti, con tempi stimabili nell'arco di 6 mesi circa dal rilascio dell'AIA. Si precisa altresì che, il pozzetto S1 identifica il punto di conferimento alla rete fognaria dei reflui oleosi a Priolo Servizi ma che il limite batteria del Complesso ERG Nuce è in effetti costituito dal pozzetto immediatamente a valle della vasca di rilancio delle acque oleose CTE-0-41-S-702 e che in tale pozzetto è previsto il sistema di campionamento automatico da prendere in considerazione per il campionamento delle acque. Si precisa inoltre che è prevista una commessa di investimento per la realizzazione di un pozzetto al limite di batteria del Complesso ERG Nuce a monte del pozzetto S2 e che tale pozzetto costituirà il punto di campionamento per il monitoraggio delle acque avviate a fogna oleosa da SA1 Nord (convogliate al pozzetto S2).
53 P	10.2	<u>Ulteriori prescrizioni Punto 4</u>	Si specifica che le acque del canale del Vallone della Neve e a mare (scarico 24 e 20) non ricadono all'interno del perimetro ERG NuCe ma del Sito multisocietario; si segnala infine una incongruenza con quanto previsto nel Piano di monitoraggio circa la frequenza e gli inquinanti da monitorare.
53 P	10.2	<u>Ulteriori prescrizioni Punto 5</u>	Si ritiene la formulazione della prescrizione poco chiara e di difficile valutazione rispetto a quanto già previsto nel Piano di monitoraggio; si segnala infine una incongruenza con quanto previsto nel Piano di monitoraggio circa la frequenza e gli inquinanti da monitorare.

53	10.2	<u>Ulteriori prescrizioni</u> <u>Punto 6</u> <u>acque acide-alcaline</u>	In merito alla gestione delle acque acide-alcaline si ribadisce che le stesse sono avviate allo scarico 328/A mediante tubazione e costituiscono pertanto uno scarico idrico di ERG Nuce; non sono pertanto gestite come rifiuti.
54 P	10.4	<u>Rifiuti</u> <u>trasmissione analisi e</u> <u>gestione deposito</u>	Si ribadisce che la richiesta di trasmettere "le analisi compiute per la caratterizzazione dei rifiuti prodotti" è relativa ad una ingente mole di documentazione in virtù dell'elevato numero di analisi eseguite; si propone pertanto di trasmettere delle analisi a campione/spot, in numero adeguato, relativamente alle principali partite di rifiuti prodotti nell'anno. E' prescritto l'obbligo di mantenere aggiornata la planimetria di deposito e stoccaggio di tutte le tipologie di rifiuti, dandone anticipata comunicazione all'Autorità competente, alla Provincia e all'ARPA motivando le modifiche; si chiede di chiarire che tale prescrizione non sia rivolta alla necessità di definire delle zone all'interno del deposito temporaneo dei rifiuti dedicate e nelle quali depositare sempre la stessa tipologia di rifiuti, perché questo risulterebbe troppo oneroso e poco funzionale.
54 P	10.4	<u>Rifiuti</u> <u>Monitoraggio</u> <u>tipologie di</u> <u>combustibili</u> <u>impiegati e polveri</u> <u>rimosse dal</u> <u>precipitatore</u> <u>elettrostatico</u>	Si ritiene la formulazione della prescrizione poco chiara; si chiede di chiarire che i monitoraggi previsti siano quelli riportati nel Piano di monitoraggio e controllo.
54 P	10.4 Punto 1	<u>Ulteriori prescrizioni</u> <u>Fase preliminare</u> <u>conferimento</u> <u>impianti</u> <u>smaltimento/recupero</u>	Si precisa che l'area in cui il gestore deposita i rifiuti è da considerarsi, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 152/06 art. 183, come "deposito temporaneo" e non come "stoccaggio"; si tratta quindi di una attività di raccolta preliminare dei rifiuti stessi che non necessita di autorizzazione.
54	10.4 Punto 4	<u>Ulteriori prescrizioni</u> <u>etichettatura rifiuti e</u> <u>gestione deposito</u>	Tenuto conto che, sui contenitori dei rifiuti risultano già indicate le caratteristiche di pericolo, l'applicazione anche delle frasi di rischio R costituisce un appesantimento notevole alle procedure interne di gestione dei rifiuti stessi.
54 P	10.4 Punto 6	<u>Ulteriori prescrizioni</u> <u>deposito temporaneo</u>	Si chiede di precisare che la prescrizione relativa al sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche presso il deposito temporaneo dei rifiuti si intende riferita alle sole acque di prima pioggia, potenzialmente interessate da eventuale contaminazione, sulla base delle norme di buona tecnica normalmente adottate.
55	10.5	<u>Stoccaggi</u> <u>dismissione serbatoi</u> <u>CTE</u>	Come già riportato in precedenti osservazioni, un piano di massima per lo smantellamento dei 5 serbatoi della CTE è stato già previsto nell'ambito del Decreto di esclusione da VIA Prot. DSA-2005-009143 del 12.04.2005, la cui realizzazione era programmata entro 5 anni dall'avvio del nuovo impianto CCGT (sulla base di questa tempistica sono stati basati gli economics del progetto); si ribadisce pertanto che la prescrizione debba essere coerente con quanto prescritto dal citato Decreto, tenuto conto che gli stessi sono ubicati in area interna al Sito industriale, in condizioni di sicurezza.
55	10.5	<u>Stoccaggi</u> <u>piano di</u> <u>adeguamento</u>	In merito al Piano di adeguamento alle BAT dei bacini di contenimento, da presentare entro 31.12.2009 e realizzare entro 31.12.2010, si ribadisce la proposta del Gestore di modificare la prescrizione, prevedendo la presentazione del piano/progetto con una tempistica adeguata per l'effettuazione delle necessarie valutazioni tecniche e coerentemente con il rilascio dell'AIA (entro un anno) e che la tempistica per la realizzazione degli interventi sia definita a valle della presentazione del suddetto piano oppure entro 31.12.2013. In merito al serbatoio D8 si veda la osservazione di cui al par. 9 pag. 36.
55	10.6	<u>Impianti oggetto di</u> <u>dismissione</u> <u>CT 1-2-3 ed SAIN/2</u>	Come già, più volte segnalato, si ribadisce l'interesse, da parte della Regione Siciliana - Assessorato Territorio e Ambiente - Ufficio Speciale Aree ad elevato rischio di crisi ambientale, come da comunicazione trasmessa in risposta al precedente parere istruttorio (ns. Prot. ENC/2009/U/000000082 del 20.04.2009 e Nota Prot. 463 del 16.04.2009), alla conversione in qualità di sito di archeologia industriale degli impianti CT 1-2-3. Si propone quindi la presentazione di un progetto per la conversione in sito di archeologia industriale degli impianti CT 1-2-3, concordato con l'Autorità locale ed i Comuni interessati, da effettuare entro il 31.12.2010; nell'eventualità in cui non si addivesse ad una proposta condivisa, il Gestore provvederà a produrre un piano per lo smantellamento, demolizione e bonifica dell'area, da presentare al Ministero dell'Ambiente entro i 6 mesi successivi, prevedendone il completamento entro il 31.12.2014. Inoltre si fa presente che la dismissione del Gruppo SAIN/2 non è tecnicamente attuabile in quanto pienamente integrato con gli altri gruppi della Centrale SAINord e che quindi non è prevista, coerentemente con le prescrizioni del Decreto di esclusione VIA sopra citato.

55	10.7	<u>Suolo e sottosuolo impermeabilizzaz. parco serbatoi</u>	In relazione a tale prescrizione (verifica puntuale delle impermeabilizzazioni del parco serbatoi con stesura di una relazione finale entro il 31.03.2010), si ritiene che la scadenza per la realizzazione degli interventi entro 31.12.2011 sia estremamente ridotta e si propone che la tempistica per la realizzazione degli stessi sia definita a valle della presentazione della suddetta relazione oppure entro il 31.12.2013.
56	10.8	<u>Comunicazione di fermata o malfunzionamenti all'Autorità di Controllo</u>	Si ritiene che la prescrizione possa essere ottemperata secondo quanto previsto dalla normativa di legge applicabile e con le modalità già in essere richieste dalle Ordinanze dei Comuni di Melilli e Priolo Gargallo, anche per evitare inutili appesantimenti burocratici e gestionali.
56	10.9	<u>Materiale contenente amianto</u>	Si ritiene che il termine di tre mesi entro cui trasmettere una relazione completa che illustri lo stato di avanzamento delle attività di dismissione e bonifica dei materiali contenenti amianto sia troppo stringente e si chiede pertanto che la prescrizione possa essere ottemperata in un tempo più congruo ossia entro sei mesi dal rilascio dell'ATA. Si ricorda altresì che, un aggiornamento delle attività in merito alla rimozione dei materiali contenenti amianto, è stata fornita, su richiesta del Gruppo istruttore, al punto g) Appendice 7 delle integrazioni trasmesse dal Gestore con Nota prot. ENC/2008/U/00000267 del 18.12.2008, cui pertanto si rimanda.
57 P	10.10 Terzo punto	<u>Altre prescrizioni monitoraggio emissioni in continuo alla Provincia</u>	Si precisa che, l'adempimento alla prescrizione avverrà relativamente agli impianti nell'assetto futuro (CCGT ed SAIN/3) e coerentemente con le modalità di invio dei dati delle emissioni, secondo quanto previsto dal Protocollo di intesa siglato dalla Provincia di Siracusa con tutte le Aziende della zona industriale.
57	10.10 Quarto punto	<u>Piano di monitoraggio della qualità dell'aria</u>	Si evidenzia che tale analisi (e gli interventi previsti) è stata già eseguita in occasione della costruzione del nuovo Impianto CCGT (così come previsto del decreto di esclusione da VIA) e condivisa con la Provincia di Siracusa nell'ambito di un Programma di monitoraggio della qualità dell'aria (stipulato il 30.04.2008) che consiste nell'installazione di nuova strumentazione in 3 stazioni di rilevamento della Provincia, mediante: - attivazione di un monitoraggio in continuo dell'aria che è stato avviato almeno un anno prima della entrata in esercizio del CCGT, gestito dall'Amministrazione Provinciale di Siracusa, finalizzato, in una prima fase, a partire dal 01.02.2008, al monitoraggio in continuo dei parametri SO ₂ , NO _x , CO, polveri sottili e COV totali, in quanto già presente apposita strumentazione presso le centraline della Provincia ed in una seconda fase, al completamento dell'adeguamento delle centraline esistenti (acquisto e posa in opera della strumentazione), per il monitoraggio in continuo anche dei BTEX e degli idrocarburi non metanici (a partire dal dicembre 2008); - monitoraggio in continuo dell'aria per tutta la durata di attività degli impianti, gestito dall'Amministrazione Provinciale di Siracusa (attrezzatura collaudata e consegnata nel novembre 2008). Il Gestore ritiene pertanto di aver già adempiuto a tale prescrizione.
57	10.10 Ultimo punto	<u>Altre prescrizioni Piano di ottimizzazione consumi idrici</u>	Il Gestore ritiene che i tempi indicati non siano sufficienti al fine di valutare ed approfondire gli aspetti tecnici in merito ad un Piano di razionalizzazione dei consumi idrici richiesto; si ritengono necessari almeno 9 mesi dal rilascio dell'ATA per la presentazione del Piano tenuto conto che la razionalizzazione dei consumi idrici di ERG Nuce è legata al consumo di vapore delle altre Aziende del Sito multisocietario cui la produzione della Centrale è destinata e che lo studio dovrà pertanto essere rivolto e tenere conto di tale valutazione, possibilmente anche a valle dell'analisi di almeno un anno idrogeologico.
57-58 P	11	<u>Piano di monitoraggio</u>	In merito alle comunicazioni previste dal Piano di monitoraggio, si specifica che le comunicazioni annuali e relative alle emissioni ed ai rifiuti (vedi pag. 55 del Piano di monitoraggio e controllo) saranno eseguite da ERG Nuove Centrali mentre le comunicazioni operative, e quanto attiene in particolare ad una "tempestiva comunicazione" di cui al secondo punto della pag. 57, saranno invece eseguite dal Gestore Isab Energy Services.
58	13	<u>Adeguamento ripristino del Sito Piano di massima destino manufatti CCGT</u>	Si fa presente che tale prescrizione è stata già ottemperata così come previsto dal punto 8 del decreto di esclusione da VIA rilasciato DEC-VIA-9143/2005, mediante la trasmissione del Piano di massima alla competente Direzione Salvaguardia Ambientale con nota Prot. ENC/2009/U/00000130 del 15.06.2009. Si ritiene che la prescrizione della trasmissione di un Piano relativo alla cessazione dell'attività in occasione della prima relazione all'Autorità competente possa essere attuata sulla base delle conoscenze e degli elementi tecnici ad oggi disponibili e che quindi sarà possibile soltanto la redazione di un Piano preliminare e di massima.
58 P	14	<u>Salvaguardie finanziarie e sanzioni</u>	Le prescrizioni in materia di rifiuti possono comportare l'obbligo di fidejussioni per i gestori (attività di gestione dei rifiuti soggette ad autorizzazione) ma non per i semplici produttori c/o nei casi di "deposito preliminare".

60	16	<u>Autorizzazioni sostituite</u>	Si ribadisce quanto già riportato nelle osservazioni precedentemente presentate (vedi Allegato 2 alla ns. comunicazione Prot. ENC/2009/U/000000147 del 20.07.2009) in merito al quadro autorizzativo; si veda anche quanto riportato in merito al par. 6 pag. 20.
----	----	----------------------------------	---

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Pag.	Item	Osservazione
4-5	<u>Consumi/utilizzi materie prime</u>	Si fa presente che il consumo di olio combustibile e gasolio viene effettuato tramite Δ livello serbatoio, mentre il fuel gas e il gas naturale vengono misurati tramite un contatore fiscale.
5	<u>Consumi idrici da pozzi</u>	I contatori presenti non sono di competenza ERG Nuce in quanto installati a testa pozzo, l'autorizzazione all'utilizzo è intestata alla Raffineria ISAB. Il consumo idrico per ogni impianto viene determinato tramite il bilancio di materia e la riconciliazione dati.
5	<u>Consumi idrici da mare</u>	Si chiede di chiarire se il metodo indicato consiste in un calcolo dei consumi tramite la capacità delle pompe o è necessaria l'installazione di un apposito strumento alle pompe; si richiede di stabilire una frequenza mensile come da consumi idrici da pozzi.
8 e segg.	<u>Emissioni camini Assetto attuale CT 1-2-3 - SA1N/1-2</u>	Si ritiene che debba essere adeguato quanto previsto nel Piano di monitoraggio con quanto già indicato nella parte iniziale del Parere; tenuto conto infatti di quanto nella parte iniziale del parere che gli impianti CT 1-2-3 ed SA1N/1-2, sono soggetti ed autorizzati alla deroga prevista dall'art. 273 comma 5 e Parte I dell'Allegato II alla Parte V del D. Lgs. 152/2006 e che coerentemente con il dispositivo di deroga ottenuto tale assetto transitorio si concluderà entro il 31.12.2009; in particolare non è ad oggi disponibile il rilevamento in continuo della temperatura in uscita dei fumi ed appare altresì superflua (considerato che l'assetto si concluderà entro 31.12.2009) l'analisi della portata dei fumi e dei principali macroinquinanti ai camini di CT 1-2-3 ed SA1N/1-2 su base mensile; si propone pertanto di mantenere un monitoraggio con frequenza semestrale, nel rispetto dell'autorizzazione in essere.
21	<u>Emissioni dal camino del Gruppo SA1N/3</u>	Si fa presente che il Gruppo SA1N/3 non utilizza gasolio; si chiede inoltre di indicare per il Gruppo SA1N/3 la nota relativa al monitoraggio dei microinquinanti presenti nel fuel oil erroneamente prevista in riferimento alle emissioni del Gruppo SA1N/1 (nota 1 pag. 28).
22	<u>Emissioni dal camino del Gruppo SA1N/3</u>	In alternativa alla modalità di campionamento indicata nel Piano di monitoraggio si propone che l'analisi del fuel oil sia eseguita per ogni partita fornita dall'attigua Raffineria ISAB secondo i riferimenti di buona tecnica applicabili.
23	<u>Emissioni dal camino del Gruppo SA1N/3</u>	In merito all'applicazione del limite ponderato multicomcombustibile si ribadisce quanto riportato in osservazione al par. 10.1 b) pag. 44 e segg. e si evidenzia la difficoltà operativa nell'applicazione di un limite così calcolato per il quale l'Autorizzazione dovrebbe chiarire in che modo debba essere effettuato il calcolo della potenza termica fornita da ciascun combustibile per la determinazione del valore limite ponderale; in particolare si dovrebbe specificare se è sufficiente che il calcolo sia eseguito su base mensile (valore medio nel mese solare), a consuntivo sulla base dei bilanci di materia, utilizzando un potere calorifico da dati storici disponibili, da tutto ciò derivando che la verifica del rispetto del limite mensile possa essere eseguita esclusivamente a consuntivo (a fine mese solare).
24 P	<u>Emissioni da sorgenti non significative</u>	Si chiede di specificare che tipo di controllo si intende per "ispezione visiva" stante il fatto che la prescrizione così come prevista non risulta applicabile e se il format del registro richiesto possa essere autonomamente predisposto dal Gestore.
24	<u>Identificazione dei punti di emissione in aria per l'assetto futuro; camini CCGT</u>	Si fa presente, come già riportato nelle osservazioni precedentemente trasmesse, che l'altezza dei camini dell'impianto CCGT è pari a 60 m, mentre il diametro è pari a 3,5 m.
25 P	<u>Emissioni dal camino dell'impianto CCGT</u>	In merito alla verifica semestrale del parametro SO ₂ si chiede di chiarire se trattasi del rilevamento della stessa SO ₂ tramite campionamento dei fumi al camino oppure di una analisi della percentuale di zolfo presente nel combustibile.

25 e segg. P	<u>Emissioni camini SA1N/3 e CCGT media giornaliera ed analisi aldeide formica</u>	Si precisa che il nuovo impianto CCGT è costituito da Modulo 1 (TG 1 e TG2) e Modulo 2 (TG1 e TG2) e non da CTE1 e CTE2 (come erroneamente riportato nel Parere). Da un'indagine eseguita risulta che l'aldeide formica è prodotta per ossidazione catalitica del metanolo (alcol metilico); tra i processi che utilizzano direttamente o indirettamente formaldeide o che hanno emissioni di formaldeide non risultano impianti alimentati a gas naturale per la produzione di energia elettrica e vapore (quale il CCGT); si chiede quindi di approfondire se si renda effettivamente necessario eseguire il monitoraggio prescritto in relazione a tale parametro.
26	<u>Emissioni dal camino del Gruppo SA1N/1 nell'assetto futuro</u>	Considerato che non è previsto e prescritto il monitoraggio in continuo delle emissioni, si ritiene non applicabile il rilevamento in continuo della temperatura in uscita dei fumi e della loro portata (a pag. 51 del Parere AIA si esclude il gruppo SA1N1 dalle misure in continuo di temperatura, portata volumetrica effluente gassoso e di altri parametri misurati in continuo tra i gruppi autorizzati oltre il 31/12/2009.); si precisa anche che i campionamenti richiesti potranno essere eseguiti, durante il periodo di accensione, solo a condizione che il Gruppo SA1N/1 raggiunga le condizioni di pieno regime così come previsto dalla normativa applicabile.

		Si evidenzia che il consumo di gasolio, impiegato esclusivamente nelle fasi di avviamento per il Gruppo SA1N/1, viene effettuato tramite Δ livello del serbatoio in cui è stoccato (con incertezza limitata) e che tenuto conto dei consumi irrisonori di tale combustibile appare superflua una rendicontazione basata su rilevamento mediante flangia.
27	<u>Emissioni dal camino del Gruppo SA1N/1 nell'assetto futuro</u>	In merito alla verifica semestrale del parametro SO ₂ si chiede di chiarire se trattasi del rilevamento della stessa SO ₂ tramite campionamento dei fumi al camino oppure di una analisi della percentuale di zolfo presente nel combustibile. Si ritiene necessario chiarire che la verifica ed il monitoraggio dei parametri sarà possibile esclusivamente nei casi in cui il Gruppo SA1N/1 raggiunga le condizioni di pieno esercizio e comunque esclusivamente una volta l'anno.
27 e segg.	<u>Emissioni dal camino del Gruppo SA1N/1 nell'assetto futuro</u>	Si ritiene necessario chiarire che la verifica ed il monitoraggio dei parametri CO, NO _x , polveri e metalli sarà possibile esclusivamente nei casi in cui il Gruppo SA1N/1 raggiunga le condizioni di pieno esercizio e comunque esclusivamente una volta l'anno.
28	<u>Emissioni dal camino del Gruppo SA1N/1 nell'assetto futuro</u>	La verifica del contenuto di metalli nel fuel oil non può essere effettuata nel caso del Gruppo SA1N/1 in quanto non è previsto l'impiego di tale combustibile.

31	<u>Emissioni da sorgenti non significative</u>	Si chiede di specificare che tipo di controllo si intende per "ispezione visiva" stante il fatto che la prescrizione così come prevista non risulta applicabile e se il format del registro richiesto possa essere autonomamente predisposto dal Gestore.
31 e segg.	<u>Metodi di analisi di riferimento di emissioni aeriformi convogliate</u>	Si segnala che per i metodi di analisi in continuo il Gestore si avvale della strumentazione installata ed in funzione presso i camini, verificata annualmente con l'Autorità locale competente (Provincia), in conformità a quanto previsto dai requisiti del D. Lgs. 152/2006. Per quanto attiene le analisi di laboratorio, il Gestore adotterà i metodi di riferimento attualmente disponibili e da ritenere equivalenti, in particolare come di seguito indicato: NH ₃ MU n.632:1984; Hg su polveri EPA 3051A:1194 + UNI EN 1483:1999; Hg su condensa EPA 3005:1992 + UNI EN 1483:1999; metalli su polveri EPA 3050B:1996 + EPA 6010C:2000; metalli su condensa EPA 3005:1992 + EPA 6010C:2000.
36	<u>Identificazione scarichi Assetto futuro</u>	In relazione alla identificazione e descrizione degli scarichi idrici del Complesso, si ribadiscono le integrazioni al Parere istruttorio già presentate con comunicazione Prot. ENC/2009/U/0000178 del 04.09.2009, riferite in particolare agli scarichi nell'assetto futuro, a seguito del pieno esercizio dell'impianto CCGT; si veda in proposito l'osservazione in merito al par. 7.4 pag. 24.
37	<u>Emissioni in acqua Scarichi S1 ed S2</u>	Trattandosi di scarichi discontinui, non risulta appropriata la misura in continuo di portata e temperatura. Si propone la misurazione del pH avvenga su base trimestrale, in maniera uniforme agli altri parametri previsti, allo scopo di non prevedere un ulteriore appesantimento al già completo e dettagliato Piano di monitoraggio previsto. Si segnala altresì che è necessario effettuare degli approfondimenti per confermare le modalità di monitoraggio su tali scarichi (S1 ed S2) per la verifica dei limiti di accettabilità che saranno definiti, con tempi stimabili nell'arco di 6 mesi circa dal rilascio dell'AIA.
39	<u>Scarichi 329 e 325A</u>	Trattandosi di scarichi discontinui, non risulta appropriata la misura in continuo di portata.
40	<u>Emissioni in acqua Scarichi 329 e 325/A</u>	Si chiede di chiarire se il limite riportato è riferito a Cr o Cr (VI). Si specifica che per il parametro solfuri (limite pari a 0,2 mg/l) il metodo utilizzato dal Gestore è il metodo ufficiale APAT/CNR/IRSA 4160, il cui limite di rilevanza risulta pari a 0,5 mg/l: pertanto, si richiede di riportare tale valore come limite di rilevanza. Si chiede che la frequenza della verifica sia in ogni caso su base trimestrale e che in assenza di eventi meteorici il monitoraggio sia eseguito alla scadenza trimestrale successiva.
40 e segg.	<u>Emissioni in acqua Scarico 20 Scarico 24 Scarico 327 Scarico 328 Scarichi 329 e 325/A Scarico 353 Scarico 403 Monitoraggio in continuo T e portata e del pH</u>	In relazione a tutte le richieste di monitoraggio in continuo della temperatura e della portata e del monitoraggio giornaliero di pH, la prescrizione risulta particolarmente onerosa e di difficile realizzazione tecnica e pertanto si chiede che, i monitoraggi richiesti, possano essere eseguiti complessivamente sullo scarico 24 (esclusivo di ERG Nuce) e sullo scarico 20 - Vallone della Neve (in quest'ultimo caso a seguito di una valutazione con le altre Aziende coinsediate/a seguito dei rilasci delle altre AIA); i tempi di realizzazione di tali interventi sono altresì da definire con precisione, in particolare perché si rende anche necessaria una misura della temperatura dell'acqua in ingresso da presa acqua mare (gestita da Priolo Servizi) e si chiede quindi un sufficiente periodo di adeguamento (comunque a valle di una fermata generale degli impianti di Raffineria).


40 e segg.	<u>Emissioni in acqua Scarico 20 Scarico 24 Scarico 403</u>	Tenuto conto che, nel medesimo corpo recettore (Rada di Augusta) in prossimità degli scarichi di ERG Nuce sono presenti altri scarichi, dell'attigua Raffineria e di altri Gestori come ad es. la Raffineria ESSO, si evidenzia che la misura dell'incremento di temperatura oltre i 1.000 mt di distanza dello scarico non è esclusivamente correlabile con le attività svolte presso ERG Nuce; analoga considerazione si riporta in merito al calcolo giornaliero del carico termico sul corpo
------------	---	--

AP

		idrico ricevente.
41	<u>Emissioni in acqua</u> <u>Scarico 24</u>	Al fine di poter effettuare il monitoraggio della temperatura in uscita è necessario installare la strumentazione adeguata, dunque i tempi di adeguamento previsti (6 mesi) per l'inizio del monitoraggio non risultano sufficienti.
42 e segg.	<u>Emissioni in acqua</u> <u>Scarico 20</u>	Relativamente allo scarico 20 – Vallone della Neve si fa presente che le acque scaricate da ERG Nuce sono convogliate insieme a quelle di altre Aziende coconsediate nel Sito; ERG Nuce sarà pertanto responsabile esclusivamente del monitoraggio dei propri scarichi parziali afferenti al Vallone della Neve.
44 e segg.	<u>Emissioni in acqua</u> <u>Scarichi 328/A e 325/C</u>	Per uniformità con gli altri monitoraggi previsti e tenuto conto che si tratta di scarichi discontinui, si chiede che la frequenza del monitoraggio sia trimestrale in linea con quella degli altri scarichi.
46	<u>Emissioni in acqua</u> <u>Scarico 403</u>	Per uniformità con gli altri monitoraggi previsti e tenuto conto che si tratta di scarichi discontinui, si chiede che la frequenza del monitoraggio sia trimestrale in linea con quella degli altri scarichi. Si propone inoltre che la misurazione del pH avvenga su base trimestrale, in maniera uniforme agli altri parametri previsti, allo scopo di non prevedere un ulteriore appesantimento al già completo e dettagliato Piano di monitoraggio previsto.
47	<u>Caratterizzazione delle acque di falda</u>	Si chiede di precisare che, la trasmissione delle informazioni relative alla caratterizzazione delle acque di falda, sia dovuta esclusivamente per gli eventi incidentali che effettivamente potranno interessare tale comparto ambientale.

53	<u>Monitoraggio deposito temporaneo dei rifiuti</u>	Si ritiene la compilazione della tabella prevista non adeguata alla gestione dei rifiuti in regime di "deposito preliminare", che non prevede autorizzazione ai sensi del D. Lgs. 152/2006; una tale prescrizione si ritiene invece più pertinente ad uno "stoccaggio" di rifiuti.
54	<u>Attività QA/QC</u>	In merito alla certificazione ISO 9001 di strutture interne allo Stabilimento, si ribadisce che è necessario un congruo tempo (circa due anni dal rilascio dell'AIA) di adeguamento.
57	<u>Campionamento di olio combustibile</u>	In alternativa alla modalità di campionamento indicata nel Piano di monitoraggio si propone che l'analisi del fuel oil sia eseguita per ogni partita fornita dall'attigua Raffineria ISAB secondo i riferimenti di buona tecnica applicabili.
60 e segg. P	<u>Comunicazione annuale</u>	In relazione alla comunicazione annuale richiesta entro il 30 aprile di ogni anno, si propone che la stessa sia eseguita per evitare inutili appesantimenti burocratici, per quanto attiene rifiuti, emissioni, scarichi con analogo formato alla dichiarazione annuale MUD (già prevista dal D. Lgs. 152/2006) ed alla dichiarazione E-PRTR (già prevista da D. Lgs. 59/2005); a questo saranno aggiunte le ulteriori informazioni richieste ed inerenti: rumore, falda superficiale, consumi specifici, unità di raffreddamento, eventuali problemi di gestione dell'impianto e transitori, malfunzionamento ed eventi incidentali. Inoltre: <ul style="list-style-type: none"> - non si ritiene coerente con l'assetto impiantistico la richiesta di comunicazione delle emissioni annuali per tonnellata di carbone bruciato (pag. 61); - si precisa che la reportistica delle immissioni dovute all'impianto sarà possibile in accordo ai dati disponibili dalle centraline di monitoraggio della Rete Provincia/CIPA (pag. 61); - come segnalato per la prescrizione di pag. 51, circa la possibilità di una precisa determinazione dei quantitativi emessi per ogni evento di avvio/spengimento, la possibilità di monitoraggio è da approfondire e non potrà quindi essere garantita sin dal rilascio dell'AIA (pag. 58).
64 P	<u>Quadro sinottico</u>	In merito al quadro sinottico riportato si fa presente che: <ul style="list-style-type: none"> - non sono presenti sistemi di depurazione all'interno di ERG Nuce; - è da verificare la coerenza delle attività a carico dell'Autorità di controllo con le frequenze dei campionamenti/monitoraggi previste dal Piano di monitoraggio stesso.
47 e segg.	<u>Metodi di misure acque di scarico</u>	Si ribadisce in proposito quanto già comunicato e di seguito riportato in merito all'equivalenza dei metodi di analisi che risultano adottabili dal Gestore; non sono riportate osservazioni per i metodi in uso dal Gestore già coincidenti con i metodi indicati nel Parere.

PARAMETRO	METODO RICHIESTO	METODO IN USO	NOTE
IDROCARBURI TOTALI	US EPA Method 418.1; Metodo APAT - IRSA 5160 A2	EPA 5021 A/03 + EPA 3510 C/96 + EPA 8015 D/03	Il metodo richiesto non risulta eseguibile dal laboratorio che propone in alternativa i metodi riportati nella colonna adiacente.
OLI E GRASSI	US EPA Method 1664 A; Metodo APAT - IRSA 5160 A	OLI TOTALI: APAT 5160 A1 GRASSI ANIM. & VEGET.: IRSA CNR 5140 A	Il metodo in uso è uguale a quello richiesto, differisce solo nella parte utilizzata (parte A metodo richiesto, parte A1 metodo in uso).

44/69


CROMO TOTALE	US EPA Method 218.2; Metodo APAT - IRSA 3150 B1	EPA 6010 C/07	Il metodo in uso utilizza l'ICP ottico, più rapido e preciso rispetto al metodo richiesto che utilizza l' assorbimento atomico. Non risulta possibile utilizzare la metodica richiesta.
FERRO	EPA Method 236.2; Metodo APAT - IRSA 3160 B	EPA 6010 C/07	Il metodo in uso utilizza l'ICP ottico, più rapido e preciso rispetto al metodo richiesto che utilizza l' assorbimento atomico. Non risulta possibile utilizzare la metodica richiesta.
NICHEL	US EPA Method 249.2; Metodo APAT - IRSA 3220 B	EPA 6010 C/07	Il metodo in uso utilizza l'ICP ottico, più rapido e preciso rispetto al metodo richiesto che utilizza l' assorbimento atomico. Non risulta possibile utilizzare la metodica richiesta.
MERCURIO	US EPA Method 245.1	UNI EN 1483 /99	Il metodo in uso utilizza assorbimento atomico vapori freddi come il metodo richiesto.
CADMIO	EPA Method 213.2	EPA 6010 C/07	Il metodo in uso utilizza l'ICP ottico, più rapido e preciso rispetto al metodo richiesto che utilizza l' assorbimento atomico. Non risulta possibile utilizzare la metodica richiesta.
RAME	US EPA Method 220.2; Metodo APAT - IRSA 3250 B	EPA 6010 C/07	Il metodo in uso utilizza l'ICP ottico, più rapido e preciso rispetto al metodo richiesto che utilizza l' assorbimento atomico. Non risulta possibile utilizzare la metodica richiesta.
CLORURI	US EPA Method 300.0, parte A; Metodo APAT - IRSA 4020	UNI EN ISO 10304-2 2000	Il metodo in uso utilizza la cromatografia ionica come quello richiesto.
ARSENICO	US EPA Method 206.3, Standard Method (S.M.) No. 303 E	EPA 6010 C/07	Il metodo in uso utilizza l'ICP ottico, più rapido e preciso rispetto al metodo richiesto che utilizza l' assorbimento atomico. Non risulta possibile utilizzare la metodica richiesta.
MANGANESE	EPA Method 243.2	EPA 6010 C/07	Il metodo in uso utilizza l'ICP ottico, più rapido e preciso rispetto al metodo richiesto che utilizza l' assorbimento atomico. Non risulta possibile utilizzare la metodica richiesta.
ANTIMONIO	EPA Method 204.2	EPA 6010 C/07	Il metodo in uso utilizza l'ICP ottico, più rapido e preciso rispetto al metodo richiesto che utilizza l' assorbimento atomico. Non risulta possibile utilizzare la metodica richiesta.
SELENIO	EPA Method 270.2	EPA 7742/94	Il metodo in uso utilizza assorbimento atomico vapori freddi come il metodo richiesto.
ZINCO	EPA Method 289.1; Metodo APAT - IRSA 3320	EPA 6010 C/07	Il metodo in uso utilizza l'ICP ottico, più rapido e preciso rispetto al metodo richiesto che utilizza l' assorbimento atomico. Non risulta possibile utilizzare la metodica richiesta.
NITRATI	US EPA Method 300.0, parte A; Metodo APAT - IRSA 4020	Metodo APAT CNR IRSA 4050	Il metodo in uso permette di ottenere valori più bassi rispetto a quello richiesto. E' possibile utilizzare il metodo richiesto.
NITRITI	US EPA Method 300.0, parte A; Metodo APAT - IRSA 4020	UNI EN 150 10304 - 2 2000	Il metodo in uso utilizza la cromatografia ionica come quello richiesto.
COLIFORMI TOTALI	Metodo APAT - IRSA 7010 parte B	Metodo APAT - IRSA 7010 C	Il metodo in uso è uguale a quello richiesto, differisce solo nella parte utilizzata (parte B metodo richiesto, parte C metodo in uso).



**ERG NUOVE CENTRALI S.P.A IMPIANTI NORD
PRIOLO GARGALLO (SR)**

Allegato 3

Relazione tecnica assetti di Sito


ALLEGATO 3
Erg Nuove Centrali SpA
Relazione tecnica assetti di Sito

I fabbisogni di energia elettrica e vapore del Sito petrolchimico multisocietario in cui è inserito il Complesso ERG Nuce Imp. Nord sono nell'assetto attuale soddisfatti grazie alla marcia delle unità SA1N/1, SA1N/2, SA1N/3, CT1, CT2 e CT3. Come noto nell'assetto futuro è prevista l'entrata a regime di un impianto a ciclo combinato cogenerativo (CCGT) della potenza di circa 480 MWe che sostituirà le unità denominate CT 1-2-3 e SA1N/2.


Il nuovo impianto CCGT, formato da due Moduli composti, ciascuno, da 2 turbogas ed 1 turbo-vapore, è stato dimensionato nell'ipotesi che per i fabbisogni di Sito potesse essere utilizzato oltre al nuovo impianto anche il Gruppo SA1N/3. Nelle analisi relative ai possibili assetti di marcia dei suddetti impianti, per il soddisfacimento dei fabbisogni di energia elettrica e vapore del Sito industriale, è ampiamente dimostrato che il funzionamento in sicurezza dello Stabilimento non può avvenire senza l'apporto fondamentale di vapore del Gruppo SA1N/3.

Di seguito si riportano alcuni esempi esplicativi, basati sulle attuali conoscenze e dati previsionali, di quanto sopra affermato:

1. il vapore ad alta pressione (35 ate) necessario all'impianto Polietilene di Polimeri Europa, può essere fornito **solo ed esclusivamente** dall'impianto SA1N/3, pertanto l'assenza di tale Gruppo di produzione non consentirebbe la marcia di un impianto fondamentale per il ciclo produttivo di Polimeri Europa;
2. il vapore a media (18 ate) e a bassa (5 ate) pressione può essere fornito anche dai due Moduli del CCGT, ma, in assenza di uno dei due Moduli (ad esempio per manutenzione o per upset) e di SA1N/3 diventa impossibile sostenere il Sito anche su questi livelli di pressione. Infatti, in condizioni ISO per il CCGT (condizioni termoisometriche ottimali), con un fabbisogno minimo di Sito di circa 280 t/h di vapore, il solo Modulo in marcia può fornire soltanto circa 220 t/h di vapore, con un delta di oltre 60 t/h che porterebbe alla fermata/blocco dell'intero Sito industriale multisocietario. Tale assetto impiantistico, basato su stime previsionali sensibili di variazione, è illustrato nella figura di seguito riportata, nella quale in rosso sono evidenziati i gruppi di produzione di energia elettrica e vapore non disponibili alla marcia (per cause di manutenzione programmata o per upset):



3. nel caso di vincolo TERNA, che impone una produzione a 0 MW su rete 380 kV, senza l'ausilio del Gruppo SA1N/3 la fornitura di vapore al Sito industriale non è sostenibile, in quanto, sulla base del layout di collegamento con la Rete Elettrica Nazionale, si possono mantenere in funzione solo 2 turbogas, uno per Modulo per configurazione impiantistica, solo sulla rete 150 kV; tale assetto consente il soddisfacimento del carico elettrico di sito, ma non di quello relativo al vapore. Infatti, in condizioni ISO per il CCGT, analogamente all'assetto descritto al punto 2, a fronte di un fabbisogno minimo di sito di circa 280 t/h di vapore, il solo Modulo in marcia del CCGT può fornire soltanto 190 t/h di vapore, con un delta di circa 90 t/h che porterebbe la necessità di fermo programmato dell'intero Sito industriale multisocietario. Tale assetto impiantistico, basato su stime previsionali sensibili di variazione, è illustrato nella figura di seguito riportata, nella quale in rosso sono evidenziati i gruppi di produzione di energia elettrica e vapore non disponibili alla marcia a causa dei vincoli imposti da TERNA:



Ovviamente ai punti 2 e 3 si fa solo riferimento al vapore di media e bassa pressione in quanto la criticità espressa al punto 1 sull'impossibilità di fornire vapore ad alta pressione senza il Gruppo SA1N/3 permane e pregiudica già di per se il ciclo produttivo del Sito industriale multisocietario.

HP



**ERG NUOVE CENTRALI S.P.A IMPIANTI NORD
PRIOLO GARGALLO (SR)**

Allegato 4

*Copia del DRS n. 824/2009 del 03.08.2009, recante proroga sino al
31.12.2009, dell'esenzione ex art. 273, comma 5 del Lgs. 152/06 e s.m.i.,
di cui già al D.R.S. 1274/2007*

AP

D.R.S. n. 824



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE
DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SERVIZIO 3 "TUTELA DALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO"

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista la Legge Regionale n. 2 del 10/04/1978;
- Vista la Legge Regionale n. 39 del 18/05/1977;
- Vista la Legge Regionale n. 78 del 04/08/1980;
- Visto il Decreto Presidente della Repubblica n. 203 del 24/05/1988;
- Vista la Legge n. 288 del 4/08/1989;
- Visto il D.A. n. 232/17 del 18/04/2001 recante direttive per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 ("Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento");
- Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ("Norme in materia ambientale"), che provvede al riordino, al coordinamento ed all'integrazione delle disposizioni legislative in materia di tutela dell'ambiente;
- Considerato che il sopra citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con la Parte V ("Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera") ha sostituito ed abrogato il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;
- Vista la Circolare del Dipartimento Regionale Finanze e Credito n. 3, prot. n. 19291 del 30/12/03;
- Visto il D.D.U.S. n. 7 del 14/06/06, di approvazione del Piano d'Azione con gli interventi di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, elaborato per l'Area ad elevato rischio di crisi ambientale costituita dai territori dei comuni di Siracusa, Augusta, Melilli, Floridia, Solarino, Priolo Gargallo, e destinato a regolamentare gli interventi di contrasto ai fenomeni di inquinamento atmosferico in caso di superamento dei limiti previsti dalla normativa vigente;
- Visto il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Sicilia n. 15994 del 02/10/06;
- Visto il parere dell'Avvocatura dello Stato n. 12084 del 08/03/07;
- Visto il D.A. n. 175/GAB del 9 Agosto 2007, con il quale sono state approvate le Nuove procedure per il rilascio in Sicilia delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Parte V);
- Visto il D.A. n. 176/GAB del 9 Agosto 2007, con il quale è stato approvato il Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria ambiente;
- Considerato che il sopra citato D.A. n. 176/GAB del 9 Agosto 2007 ha istituito, con l'art. 3, il Tavolo tecnico regionale di coordinamento sulla qualità dell'aria ambiente, che ha il compito di coordinare, nel rispetto delle competenze proprie dei diversi soggetti istituzionali che operano nel campo della tutela della qualità dell'aria, le iniziative



- finalizzate a dare attuazione alle direttive europee ed alle norme nazionali che regolano la materia;
- Visto** il D.L. 30 ottobre 2007, n. 180, recante differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie, convertito con legge 19 dicembre 2007, n. 243;
- Visto** il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale);
- Visti** i decreti dell'Assessorato Regionale Industria n. 2258 del 12/10/2005 e n. 1860 del 21/11/2007, di autorizzazione per l'impianto di produzione di energia elettrica a ciclo combinato, alimentato a gas naturale;
- Visto** il D.R.S. n. 1274 del 28 dicembre 2007, con il quale è stata concessa all'azienda ERG Nuove Centrali SpA di Priolo Gargallo (SR), ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06, e dell'art. 1 della legge 19 dicembre 2007, n. 243, l'esenzione prevista dall'art. 273, comma 5, ed alla Parte I dell'Allegato II alla Parte V, del D. Lgs. 152/06;
- Visto** il D.R.S. n. 144 del 28 febbraio 2008, con il quale è stata concessa all'azienda ERG Nuove Centrali SpA di Priolo Gargallo (SR), ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06, e dell'art. 1 della legge 19 dicembre 2007, n. 243, la proroga fino al 31 agosto 2008 dell'esenzione prevista dall'art. 273, comma 5, e dalla Parte I dell'Allegato II alla Parte V, del D. Lgs. 152/06, rilasciata con il D.R.S. n. 1274 del 28 dicembre 2007;
- Visto** il D.R.S. n. 857 del 28/08/08, con il quale è stata concessa all'azienda ERG Nuove Centrali SpA di Priolo Gargallo (SR), ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06, e dell'art. 1 della legge 19 dicembre 2007, n. 243, la proroga fino al 28 febbraio 2009 dell'esenzione prevista dall'art. 273, comma 5, e dalla Parte I dell'Allegato II alla Parte V, del D. Lgs. 152/06, rilasciata con il D.R.S. n. 144 del 28 febbraio 2008;
- Visto** il D.R.S. n. 861 del 2 settembre 2008, con il quale è stato corretto un refuso relativo all'art. 3 del sopra citato D.R.S. n. 857 del 28/08/08;
- Visto** il D.R.S. n. 168 del 27/02/09, con il quale è stata concessa all'azienda ERG Nuove Centrali SpA di Priolo Gargallo (SR), ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06, e dell'art. 1 della legge 19 dicembre 2007, n. 243, la proroga fino al 28 agosto 2009 dell'esenzione prevista dall'art. 273, comma 5, e dalla Parte I dell'Allegato II alla Parte V, del D. Lgs. 152/06, rilasciata con il D.R.S. n. 857 del 28/08/08;
- Vista** l'istanza n. RICASS/DC/2009/62 del 10/07/09, assunta al protocollo di questo assessorato al n. 54934 del 13/07/09, con la quale la ditta ERG Nuove Centrali SpA di Priolo Gargallo (SR) chiede di rinnovare fino al 31/12/09 l'autorizzazione alla marcia dei gruppi CT1, CT2, CT3, SA1/N1 e SA1/N2 concessa con il D.R.S. n. 168 del 27/02/09;
- Considerato** che la ditta Erg Nuove Centrali SpA ha presentato al Ministero per l'Ambiente e la Tutela del Territorio e del Mare, in data 27/09/06, la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. 59/05, per gli impianti siti all'interno del complesso IPPC denominato "Erg Nuove Centrali Impianti Nord", sito nei comuni di Priolo Gargallo e Melilli, ed è ancora in attesa del rilascio del provvedimento finale di autorizzazione;
- Visto** l'esito favorevole della riunione del *Tavolo tecnico* convocato con nota n. 55423 del 14/07/09, tenutasi in data 24 luglio 2009 presso i locali dell'Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente;
- Vista** la relazione degli organi di controllo (Provincia Regionale di Siracusa e D.A.P. di Siracusa), trasmessa con nota n. 0041102 del 22/07/09, assunta al protocollo di questo assessorato con il n. 57855 del 24/07/09;
- Considerato** che i partecipanti al tavolo tecnico hanno espresso parere favorevole per la



concessione di una ulteriore proroga dell'esenzione prevista dall'art. 273, comma 5, del D. Lgs. 152/06;

- Preso atto** che la ditta si è impegnata formalmente a relazione bimestralmente al Comune di Melilli sullo stato di avanzamento dei lavori relativi all'impianto di produzione di energia elettrica a ciclo combinato;
- Vista** la direttiva del Dirigente Generale di cui alla nota prot. n. 177 del 28/02/08, con la quale si dispone che in assenza di informazioni da parte del Ministero dell'Ambiente le esenzioni ex art. 273, comma 5, del D. Lgs. 152/06 non possono avere durata superiore a mesi sei;
- Vista** l'attestazione dell'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla Circolare del Dipartimento Regionale Finanze e Credito n. 3, n. 19291 del 30/12/03;
- Ritenuto** di poter procedere al rilascio del provvedimento richiesto, ai sensi dell'art. 269 e dell'art. 273, comma 5, del D. Lgs. 125/06;
- Ritenuto** altresì di considerare il presente atto suscettibile di revoca o modifica e, in ogni caso, subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

DECRETA

- Art. 1** – È concessa all'azienda ERG Nuove Centrali S.p.A. di Priolo Gargallo (SR), ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06, e dell'art. 1 della legge 19 dicembre 2007, n. 243, la proroga fino al 31 dicembre 2009 dell'esenzione prevista dall'art. 273, comma 5, e dalla Parte I dell'Allegato II alla Parte V, del D. Lgs. 152/06, rilasciata con il D.R.S. n. 1274 del 28 dicembre 2007.
- Art. 2** – L'autorizzazione di cui al presente decreto è concessa nelle more della definizione delle procedure di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale prevista dal D. Lgs. 59/05, e decade all'atto del rilascio della stessa Autorizzazione Integrata Ambientale da parte del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- Art. 3** – L'azienda è vincolata al rispetto delle modalità di gestione degli impianti dichiarate con l'istanza n. RICASS/DC/2009/62 del 10/07/09.
- Art. 4** – L'azienda dovrà rispettare le prescrizioni di cui al parere dell'*Ufficio Speciale per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale*, trasmesso con nota n. 2040 del 27/12/07 ed allegato al D.R.S. n. 1274 del 28/02/07. L'azienda dovrà inoltre trasmettere al Comune di Melilli, con cadenza bimestrale, un report sull'avanzamento dei lavori di modifica dell'impianto che sia conforme a quanto concordato nel corso del tavolo tecnico tenutosi in data 25 febbraio 2009 presso i locali dell'Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente.
- Art. 5** – Entro il 31 dicembre 2009 sarà effettuata, da parte degli organi di controllo, la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al presente decreto e di quanto previsto dalla normativa vigente. La Provincia Regionale e il DAP competenti per territorio provvederanno a relazionare in merito a questo ufficio per gli aspetti di competenza.
- Art. 6** – Sono fatti salvi tutti i limiti e le prescrizioni tecniche imposti con i precedenti provvedimenti di autorizzazione, che restano in vigore, ad eccezione dell'art. 3 del D.R.S. n. 857 del 28/08/08.
- Art. 7** – La presente autorizzazione è rilasciata ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 125/06, fatta salva ogni altra autorizzazione, parere e/o nulla-osta previsti dalla normativa vigente.
- Art. 8** – Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rimanda ai contenuti ed alle prescrizioni tecniche del D. Lgs. 152/06 e/o delle altre norme tecniche di

settore vigenti in materia.

Art. 9 – Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. e ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e per esteso nel sito internet di questo Assessorato.

Palermo - 3 AGO. 2009

Il Dirigente del Servizio 3
Tutela dall'inquinamento atmosferico
(Dott. Salvatore Anzà)





COMUNE DI MELILLI

PROVINCIA DI SIRACUSA

ALLEGATO 3

C.F. n° 81200590893 - P. IVA 00075820894
Tel. 0931/552111 - Fax 0931/552160
Cod. STAT 012 - Cod. comune: 1107

OGGETTO: Autorizzazione integrata ambientale relativa alla centrale turbogas ERG Nuove Centrali S.p.A. Impianti Nord di Priolo Gargallo (SR). Riunione della Conferenza di Servizi del 12 ottobre 2009.

Prot. 21131
del 9.10.2009

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare
Direzione generale per la salvaguardia ambientale
Divisione VI - Rischio Industriale - Prevenzione e
Controllo Integrati dell'Inquinamento
c.a. Dott. G. Lo Presti

Questa Amministrazione, preso atto delle considerazioni espresse da parte del Gestore con nota prot.ENC/2009/U00000192 del 07/10/2009, rappresenta quanto segue.

Il parere relativo all'autorizzazione integrata ambientale per la società Erg NuCe nord, ha visto un lungo iter istruttorio con diverse conferenze dei servizi. In particolare le problematiche sollevate, ad oggi, da questo Ente, riguardano il fatto che si vogliono garanzie circa il rispetto dei limiti previsti dalle BAT o MTD per l'impianto SA1N3, che non necessariamente dovranno essere riguardati contestualmente al rilascio dell'AIA, ma si dovrà prevedere un piano di investimenti certo per il raggiungimento di tale obiettivo. Tale impianto, infatti, è una Centrale termoelettrica parzialmente riambientalizzata con l'inserimento di un elettrofiltro per l'abbattimento delle polveri e con dei bruciatori a basso NOX.

Nonostante, quindi, i risultati dello studio presentato dal Gestore che evidenziano l'impossibilità tecnica con le attuali tecnologie di adeguare la centrale pur sapendo che l'evoluzione delle nuove tecnologie potrà permettere nei prossimi anni il raggiungimento di tale obiettivo, questa amministrazione vuole la certezza che in futuro vengano riguardati i livelli emissivi associati alle MTD. Per questo motivo la Erg NuCe dovrà presentare, in ogni caso, un progetto di ulteriore riambientalizzazione entro dicembre 2010, al fine di riguardare i limiti associati alle MTD. Tale progetto dovrà essere realizzato nei tempi compatibili con il raggiungimento delle autorizzazioni e nel transitorio dovranno essere rispettati i limiti in concentrazione riportate sotto che non debbano comunque mai superare 450 mg/Nm³ per gli NOX e 850 mg/Nm³ per l' SO2.

Il Gestore, inoltre, dovrà informare con cadenza semestrale le AC (MATTM, Regione, Provincia e Comuni) in merito all'iter progettuale e autorizzativo.
In definitiva si chiede che:

- l'Azienda presenti entro dicembre 2010 un progetto esecutivo per l'avvio dell'iter autorizzativo di adeguamento della centrale alle MTD;
- L'iter autorizzativo dovrà iniziare subito dopo la presentazione del progetto;
- l'Azienda dovrà rispettare, nel frattempo, i limiti riportati in tabella sotto:

Ossidi di azoto	Limite autorizzato o mg/Nm ³	Limite 152/06 mg/Nm ³	Prestazione mg/Nm ³	Prestazione MTD mg/Nm ³	Limite prescritto mg/Nm ³	% O ₂
SAIN3	1700 (limite di bolla)	35 (fuel gas) 1700 (OCD)	1600 (dati 2005) 1460 (prevista)	< 10 (gas naturale) 6 - 20 (fuel gas) 50 - 200 (OCD)	dal 01/01/2010 850 Dal 01/07/2013 200 (BAT)	3

Ossidi di azoto	Limite autorizzato o mg/Nm ³	Limite 152/06 mg/Nm ³	Prestazione mg/Nm ³	Prestazione MTD mg/Nm ³	Limite prescritto mg/Nm ³	% O ₂
SAIN3	500 (limite di bolla)	300 (fuel gas) 450 (OCD)	1600 (dati 2005) 1460 (prevista)	< 10 (gas naturale) 6 - 20 (fuel gas) 50 - 200 (OCD)	dal 01/01/2010 450 Dal 01/07/2013 150 (BAT)	3

Polveri	Limite autorizzato mg/Nm ³	Limite 152/06 mg/Nm ³	Prestazione mg/Nm ³	Prestazione MTD mg/Nm ³	Limite prescritto mg/Nm ³	% O ₂
SAIN3	80 (limite di bolla)	50 (OCD) 5 (fuel gas)	47 (dati 2005) 50 (prevista)	< 5 (fuel gas) 5-20 (OCD)	dal rilascio AIA 30	3

Inoltre, relativamente al Piano di dismissione Impianti CTE, si fa presente che, nel merito, la Società ERG Nuove Centrali SpA dovrà presentare, nei tempi previsti per il progetto, un piano di dismissione delle centrali termoelettriche, denominate CTE, fatte salve le parti di impianto che l'Azienda, in accordo con le Autorità competenti, intende destinare a Museo di Archeologia Industriale.

L'azienda deve impegnarsi ad investire per la realizzazione del museo e centro di ricerca e per la dismissione delle parti di impianto quali serbatoi, camini, che non potranno diventare museo lo stesso importo necessario a dismettere tutto.

Questa amministrazione vede, infatti, con parere favorevole, la possibilità di trasformare gli impianti industriali della CTE, ormai di valore storico, in museo di archeologia industriale da mettere a disposizione dell'Università.



Il Sindaco
(Dott. Giuseppe Sorbello)



ALLEGATO 4

8 OTT. 2009

*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio*

DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DELLA VITA

IL DIRETTORE GENERALE

PROT. 20462/QdV/DI/VII-VII

Ai Destinatari in elenco allegato

Oggetto: *Convocazione della quarta riunione della Conferenza dei servizi di cui all'art. 5, comma 10, del D.Lgs. n. 59/05 per il rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale alla Central Termoelettrica ERG Nuove Centrali SpA Impianti Nord di Priolo Gargallo - Sito di Interesse Nazionale di Priolo.*

Facendo seguito alla nota trasmessa dalla scrivente Direzione con prot. n. 7229/QdV/DI/VII/VIII del 03.04.09 nonché alla nota di risposta trasmessa da Erg Nuove Centrali con prot. ENC/2009/U/75 del 10.04.09, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al prot. n. 7864/QdV/DI del 14.04.09, si precisa quanto segue:

- con Decreto del 08.03.05 è stato approvato il progetto definitivo di bonifica dei suoli dell'Area XXII e delle aree limitrofe;
- l'Azienda ha successivamente trasmesso i documenti "Variante al progetto definitivo di bonifica dell'area XXII e delle aree limitrofe area hot spot P123", acquisito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio al prot. n. 8173/QdV/DI del 20.04.06, e "Progetto di bonifica con misure di sicurezza del settore B dell'Area XXII", anch'esso in variante al Progetto approvato. Le Conferenze di servizi decisive del 21.07.06 e 16.02.07 hanno, rispettivamente, ritenuto non approvabile la variante e richiesto integrazioni in merito al progetto di bonifica con misure di sicurezza;
- non risultano ottemperate le prescrizioni n. 2, 3, 4 e 5, formulate dalla Conferenza di servizi decisoria del 16.02.07 in merito al "Progetto di bonifica con misure di sicurezza del settore B dell'Area XXII" e non risultano agli atti della scrivente Direzione i risultati della

ROMA 8203 - I.P.E.S. S.p.A. - S.

ep

caratterizzazione integrativa con maglia 25 m x 25 m del settore B dell'Area XXII;

- la Provincia di Siracusa ha ritenuto completati gli interventi di bonifica dei suoli limitatamente a lo scavo P123 e prescritto, a tal riguardo, la prosecuzione degli ulteriori interventi di bonifica per quanto attiene il settore B dell'Area XXII stessa.
- ai fini del riutilizzo del settore A dell'Area XXII, la Conferenza di servizi decisoria del 16.02.07 ha ritenuto necessario che l'Azienda ottemperasse, tra l'altro, alle predette prescrizioni formulate dalla Conferenza di servizi decisoria medesima in merito al "Progetto di bonifica con misure di sicurezza del settore B dell'Area XXII";

La scrivente Direzione evidenzia, inoltre, che la Conferenza di servizi decisoria del 06.03.08, della quale si riporta lo stralcio in Allegato alla presente, aveva precisato che ai fini della restituzione agli usi legittimi dell'Area XXII devono risultare non contaminati o bonificati sia i suoli che le acque di falda sottostanti l'area in esame, e aveva diffidato l'Azienda dal proseguire i lavori di realizzazione della Nuova centrale, ove fossero stati avviati, nelle more dell'ottenimento della certificazione di avvenuta bonifica dell'intera area XXII. La scrivente Direzione evidenzia, altresì, che l'Accordo di Programma per gli Interventi di riqualificazione ambientale funzionali alla reindustrializzazione e infrastrutturazione delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale di Priolo, stipulato in data 07.11.08 e modificato dall'Atto integrativo del 05.03.09, prevede che i soggetti privati insediati all'interno del Sito possono usufruire dei benefici previsti dall'Accordo medesimo, sulla base di una transazione con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

PIL DIRETTORE GENERALE TO.

Il Dirigente Incaricato
Dott. Marco Lupo

**Alla Direzione per la Salvaguardia Ambientale
Divisione VI - Rischio Industriale- Prevenzione e
Controllo integrati dell'Inquinamento
SEDE**

E, p. c.

**Al Presidente della Regione Siciliana
Piazza Indipendenza, 21
90129 Palermo (PA)**

**Al Presidente della Provincia di Siracusa
Via Malta, 106
96100 Siracusa (SR)**

**Al Sindaco del Comune di Priolo Gargallo
Via Nicola Fabrizi
96010 Priolo Gargallo (SR)**

**Al Sindaco del Comune di Melilli
Piazza Crescimanno
96010 Melilli (SR)**

**Al Ministero dell'Interno
Ufficio di Gabinetto
Piazzale del Viminale
00184 Roma**

**Al Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali
Ufficio di Gabinetto
Via Veneto, 56
00187 Roma**

**Al Ministero dello Sviluppo Economico
Ufficio di Gabinetto
Via Molise 2, 00187 Roma**

**Al ISPRA (ex APAT)
Commissario Straordinario
Via Vitaliano Brancati 43,
00144 Roma**

**Al Presidente della Commissione istruttoria IPPC
c/o ISPRA (ex APAT)
Via Vitaliano Brancati 43,
00144 Roma**

**Alla Società Erg Nuove Centrali SpA
Impianti Nord s.r.l.
Strada provinciale ex SS.14 Km 114**

F-LLLEGATO

La Conferenza di servizi decisa, inoltre, in merito alla realizzazione del tratto dell'elettrodotto interrato ubicato nell'area omogenea D4, in prossimità del confine meridionale dello stabilimento multisocietario, già restituita agli usi legittimi, attese le incongruenze in termini di sviluppo del tracciato rappresentato in Fig. 1 del documento "Indagini di integrazione al Piano della caratterizzazione del tratto interrato del tracciato dell'elettrodotto di Collegamento Isab Energy - NuCe", acquisito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio al prot. n. 14607/QdV/DI del 20.08.04, in Fig. 2a del documento "Piano Operativo di caratterizzazione del tracciato destinato alla posa dell'elettrodotto ISAB Energy-ERG Nu.Ce., tratto in aree Syndial. Gennaio 2007", acquisito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al prot. n. 2810/QdV/DI del 05.02.07, e in Tav. 4 del documento "Progetto di bonifica dei terreni - Aree del sito industriale di Priolo a sud del Vallone della Neve", trasmesso da Syndial e acquisto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al prot. n. 27600/QdV/DI del 23.10.07, che di fatto ricomprendono i sondaggi ES52 e ACD4/8 in corrispondenza dei quali è stata riscontrata contaminazione per i suoli, delibera di chiedere all'Azienda che ai fini della realizzazione di tali interventi di posa, i terreni interessati siano non contaminati e/o bonificati.

La Conferenza di servizi decisoria delibera di diffidare l'Azienda dal realizzare tratti dell'elettrodotto in aree esterne a quelle incluse nel progetto di bonifica dei suoli delle aree Syndial a Sud del vallone della Neve approvato con Decreto del 30.10.07 e incluse nella perimetrazione del Sito di bonifica di Interesse Nazionale di Priolo, che non siano "non contaminate" o preventivamente bonificate.

La Conferenza di servizi decisoria delibera, poi, di chiedere ad ARPA Sicilia e Provincia di Siracusa di vigilare sul rispetto della predetta prescrizione nonché di trasmettere un verbale di sopralluogo che attesti, anche mediante un idoneo report fotografico, l'ubicazione e lo stato di attuazione degli interventi in atto per la posa in opera dell'elettrodotto di collegamento Isab Energy - Erg Nu.Ce..

Il dott. Mascazzini pone in discussione il documento sotto la lettera c. del punto 8. all'O.d.G.:
"Nota informativa relativa alle attività di emungimento acque di falda contaminate da idrocarburi e metalli, secondo quanto previsto dal Progetto di Bonifica delle acque di falda dello stabilimento multisocietario di Priolo Gargallo, eseguite da Erg Nuove Centrali s.p.a. nell'ambito dei lavori di costruzione della nuova Centrale a ciclo combinato alimentata a gas naturale presso l'Area XXII del sito multisocietario di Priolo Gargallo oggi di proprietà della Erg Nuove Centrali impianti Nord", trasmesso da Erg NuC. e acquisto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al prot. n. n. 25514/QdV/DI del 02.10.07

Il dott. Mascazzini rileva, in primo luogo che:

- l'elettrodotto Erg Nu.Ce. collegherà lo stabilimento Isab Energy con la nuova centrale a ciclo combinato alimentata a gas naturale, che sarà realizzata nell'area XXII dello stabilimento Multisocietario di Priolo;
- la nota in esame, trasmessa da Erg Nu.Ce. con prot. ENC/2007/U/0000557 del 24.09.07, si riferisce delle attività di emungimento delle acque di falda contaminate da idrocarburi e metalli nell'ambito dei lavori per la costruzione della suddetta Centrale nel settore "A" della predetta Area XXII.

Il dott. Mascazzini, per quanto riguarda la realizzazione interventi in Area XXII, ricorda che:

- con Decreto del 08.03.05 è stato approvato il progetto definitivo di bonifica dell'Area XXII e delle aree limitrofe all'interno della Raffineria ERG RafMed Isab Nord, che prevedeva la rimozione dei due hot-spot PZ123 e PZ124;
- ERG Nuove Centrali ha trasmesso una proposta di variante al progetto di bonifica approvato, descritta nei documenti "Variante al progetto definitivo di bonifica dell'area XXII e delle aree limitrofe area hot spot P123", acquisito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

60/69

MP

al prot. n. 8173/QdV/DI del 20.04.06 e "Risposte alle prescrizioni a seguito della Conferenza di servizi istruttoria del 16.05.06 relative alla Variante al Progetto definitivo di bonifica dell'area XXII e delle aree limitrofe Area Hot Spot P123", acquisito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio al prot. n. 10350/QdV/DI del 24.05.06. In tale documentazione si riportano informazioni circa le diverse caratteristiche dei terreni e sullo stato di contaminazione rilevati a seguito di ulteriori indagini svolte nei settori dell'area XXII "A", ubicato sull'originale linea di terraferma ed all'interno del quale ricade il punto PZ123, e "B", ubicato su aree di imbonimento ed all'interno del quale ricade il punto PZ124. A seguito di tali indagini è stata rilevata la presenza di rifiuti interrati contenenti, tra l'altro, amianto, che sono stati completamente rimossi come messa in sicurezza di emergenza, ed è stato predisposto un sistema di recupero di prodotto idrocarburico in fase libera, peraltro ricompreso nel progetto definitivo di bonifica delle acque di falda dello stabilimento multi societario, approvato con Decreto del 29.11.04. Nella variante di progetto, di cui alla documentazione suddetta, ERG Nuove Centrali ha proposto di portare a termine l'intervento di rimozione dell'hot-spot nel settore "A" e di presentare un successivo progetto di bonifica del settore "B", previa esecuzione di una campagna di caratterizzazione integrativa. Nella variante è, inoltre, prevista la costruzione "laddove necessario" di un diaframma di separazione tra i due settori nonché "l'interdizione allo scavo in tutto il settore B e la limitazione nelle zone non pavimentate dell'area". La Conferenza di servizi decisoria del 21.07.06 ha ritenuto non approvabile la predetta variante di progetto formulando delle prescrizioni nel merito tecnico, ed ha richiesto a ERG Nuove Centrali di trasmettere il progetto definitivo di bonifica dell'area "B";

- ERG Nuove Centrali ha trasmesso a nota acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al prot. n. 6080/QdV/DI del 08.08.06, con la quale si impegnava ad ottemperare alle prescrizioni formulate dalla Conferenza di servizi decisoria del 21.07.06. In risposta a tale nota la Direzione per la Qualità della Vita ha trasmesso la nota con prot. n. 16083/QdV/DI/VII/VIII del 08.08.06 nella quale ha preso atto dell'impegno dell'Azienda ad ottemperare alle prescrizioni formulate dalla Conferenza di servizi decisoria del 21.07.06 e dell'avvenuta rimozione dell'hot-spot P123 ubicato nel settore "A" e ha sottolineato la necessità, ai fini del riutilizzo del settore "A" dell'Area XXII che ARPA Sicilia validasse le analisi relative al collaudo delle pareti e del fondo dello scavo di rimozione dell'hot-spot medesimo e che la Provincia accertasse il completamento degli interventi di bonifica nonché la conformità di tali interventi al progetto approvato;
- ARPA Sicilia ha trasmesso la nota, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al prot. n. 1872/QdV/DI del 26.09.06, con la quale ha validato i risultati delle analisi relative ai campioni prelevati dalle pareti e dal fondo dello scavo di rimozione dell'hot-spot P123 e l'avvenuta bonifica limitatamente a tale punto;
- ERG Nuove Centrali ha trasmesso il "Progetto di bonifica con misure di sicurezza del settore B dell'area XXII (Agosto 2006), a seguito Verbale Dec. 21/07/06", acquisito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al prot. n. 16930/QdV/DI del 29.08.06. Si sottolinea, al riguardo, che la Conferenza di servizi decisoria del 16.02.07 ha deliberato:
 - a. che ai fini del riutilizzo del settore "A" dell'Area XXII è necessario che:
 - la Provincia accerti il completamento degli interventi di bonifica nonché la conformità degli stessi al progetto approvato mediante idonea certificazione come richiesto dalla vigente normativa in materia di bonifiche, come già richiesto nella suddetta nota trasmessa dalla Direzione per la Qualità della Vita con prot. n. 16083/QdV/DI del 08.08.06;
 - venga trasmessa l'integrazione del progetto definitivo di bonifica delle acque di falda basata sul contenimento fisico, come richiesto dalla Conferenza di servizi decisoria del 21.07.06;
 - ERG Nuove Centrali ottemperi alle specifiche prescrizioni formulate dalla Conferenza di servizi decisoria del 21.07.06 in merito alla "Variante al progetto definitivo di bonifica

61/69

WJ

dell'area XXII e delle aree limitrofe area hot spot P123" ed al documento "Risposte alle prescrizioni a seguito della Conferenza di servizi istruttoria del 16.05.06 relative alla Variante al Progetto definitivo di bonifica dell'area XXII e delle aree limitrofe Area Hot Spot P123" nonché alle prescrizioni formulate dalla Conferenza di servizi decisoria del 16.02.07 sul documento "Progetto di bonifica con misure di sicurezza del settore B dell'area XXII (Agosto 2006), a seguito Verbale Dec 21/07/06".

- b. di prendere atto della nota di risposta alla Conferenza di servizi decisoria del 21.07.06, trasmessa da ERG Nuove Centrali e acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n. 17441/QdV/DI del 07.09.06, e dei risultati della caratterizzazione integrativa del settore "B" proposta da ERG Nuove Centrali nella medesima nota;
 - c. di richiedere a ERG Nuove Centrali di trasmettere, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del verbale, un documento integrativo in ottemperanza alle prescrizioni formulate dalla Conferenza medesima in merito al progetto di bonifica del settore "B".
- in risposta alle prescrizioni formulate dalla Conferenza di servizi decisoria del 16.02.07, ERG ha trasmesso la nota acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al prot. n. 10857/QdV/DI del 02.05.07. In tale nota, l'Azienda:
- a. richiede alla Provincia di dar seguito agli accertamenti sul completamento degli interventi di bonifica;
 - b. in merito alla richiesta di integrazione del progetto definitivo di bonifica delle acque di falda basato sul contenimento fisico, ricorda che gli interventi previsti dal progetto approvato sono stati avviati da terzi e completati e comunica di non poter farsi carico di integrazioni di progetti ed interventi in capo a soggetti terzi; ritiene, altresì, che le attività previste dal "Progetto di bonifica con misure di sicurezza del settore B dell'area XXII (Agosto 2006), a seguito Verbale Dec 21/07/06", integrate dal recepimento delle prescrizioni dalla n.1 alla n.7 formulate dalla Conferenza di servizi decisoria del 16.02.07 ottemperino a quanto richiesto;
 - c. in merito alla richiesta di valutazione della rimozione dei rifiuti nel settore "B" afferma che tale intervento è stato valutato in Allegato I al suddetto "Progetto di bonifica con misure di sicurezza del settore B dell'area XXII (Agosto 2006), a seguito Verbale Dec 21/07/06" ed è stato scartato per l'impatto sull'ambiente e per la presenza di impianti attivi nell'area;
 - d. in merito alla richiesta di cintura completa perimetrale del settore "B" ed alla revisione del modello idraulico, intende effettuare una campagna d'indagine integrativa a maglia 25mx25m al fine di valutare le caratteristiche del diaframma nonché definire un modello idraulico di dettaglio;
 - e. in merito alla richiesta di informazioni sullo stato di attuazione degli interventi di messa in sicurezza dei suoli contaminati da Mercurio e Selenio e dei suoli contaminati da Amianto ed alla richiesta di rimuovere i suoli contaminati da metalli e amianto rinvenute nel settore "B" a profondità comprese tra 1 e 4 m dal p.c. dichiara che, come comunicato nel documento "Variante al progetto definitivo di bonifica dell'Area XXII e delle aree limitrofe area hot spot P123" intende realizzare l'asfaltatura dell'area ed è in attesa delle necessarie autorizzazioni;
 - f. intende ottemperare alle richieste relative alle modalità di ricerca del parametro "Amianto";
 - g. in merito alla richiesta di acquisire la validazione da parte dell'Ente di controllo delle analisi integrative e di collaudo degli scavi eseguiti durante gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza mediante rimozione dei suoli contaminati intende realizzare la campagna di indagine integrativa sotto la supervisione dell'Ente di controllo e ribadisce di non prevedere ulteriori interventi di rimozione dei suoli.
- ERG Nuove Centrali ha trasmesso la nota acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al prot. n. 1481/QdV/DI del 21.05.07, con la quale ha richiesto alla Provincia di Siracusa la certificazione dell'avvenuta bonifica del settore "A" dell'area XXII; in relazione alla richiesta dell'Azienda, la Provincia di Siracusa ha trasmesso la nota, acquisita

62/69
HD

dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al prot. n. 16670/QdV/DI del 22.06.07, nella quale si riportano gli esiti di un sopralluogo, svolto in data 15.05.07, dal quale è risultato che:

- a. all'interno del settore "A" area XXII sono presenti "vari scavi all'interno dei quali sono state già realizzate delle opere 'ondazionali'", dei quali si allegano fotogrammi esplicativi;
- b. il settore "B" è stato ricoperto con manto di asfalto;
- c. il diaframma di separazione dei settori "A" e "B" è in fase avanzata di realizzazione;
- d. lo scavo di rimozione dell'hot-spot P123 risulta colmo di acqua a partire da una profondità di 1m dal p.c. e i rappresentanti dell'Azienda confermano che le operazioni di validazione delle pareti e del fondo scavo condotte da ARPA Sicilia-DAP SR sono avvenute previo aggotamento delle acque di falda presenti all'interno dello scavo.

- la Provincia di Siracusa ha trasmesso la nota, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare al prot. n. 22429/QdV/DI del 28.08.07, allegando la Determinazione Dirigenziale n. 97/lett. XII del 29.05.07, nella quale certifica il completamento degli interventi di bonifica dei suoli limitatamente allo scavo P123 e prescrive, tra l'altro, la prosecuzione degli ulteriori interventi di bonifica per quanto attiene il settore "B".

Il dott. Mascazzini evidenzia, poi, che la Direzione per la Qualità della Vita, a seguito dell'istruttoria tecnica condotta sulle documentazione in esame, ha formulato le seguenti osservazioni/prescrizioni:

1. ERG Nuove Centrali afferma che, con riferimento al settore "A", "In data 29 maggio 2007, la Provincia di Siracusa ha certificato l'avvenuta bonifica dell'area di intervento con determinazione Dirigenziale n°97/lett.XII";
2. dalla nota si evince che nel settore "A" dell'area XXII sono in atto lavori di realizzazione della nuova centrale e che nell'ambito di tali lavori proseguono le non meglio specificate "attività di emungimento delle acque di falda contaminate da idrocarburi e metalli secondo quanto previsto dal Progetto di Bonifica delle acque di falda dello stabilimento, anche ai fini della protezione della salute dei lavoratori impegnati nei lavori di costruzione";
3. ERG Nuove Centrali afferma che "nel corso dell'esecuzione degli scavi di fondazione, al fine di evitare potenziali impatti sulla salute dei lavoratori... sono stati installati sistemi di emungimento finalizzati al controllo piezometrico"; "le azioni introdotte al momento consistono nell'installazione di n.16 pozzetti di emungimento"; "le acque emunte sono collettate direttamente all'impianto di Trattamento delle Acque di Scarico (TAS) della Raffineria... in conformità all'ordinanza rilasciata dalla Regione Sicilia n.93 del 03.08.06 che autorizza l'impianto all'esercizio delle operazioni di trattamento (119) dei rifiuti costituiti dalle acque contaminate indicate al codice CER 191307*... l'autorizzazione prevede che le acque di falda trattate per un quantitativo di 250 mc/h, provenienti dalle attività di messa in sicurezza e bonifica presso il sito industriale di Priolo nell'impianto esistente di Trattamento delle acque di scarico (TAS) della raffineria e poi inviate nell'impianto biologico Consortile di IAS";
4. nell'ambito del progetto definitivo di bonifica delle acque di falda dello stabilimento multi societario di Priolo, per quanto attiene all'area in questione, è prevista solo la realizzazione di uno sbarramento idraulico di iniezione/pompaggio fronte mare e di sistemi di recupero idrocarburi;
5. atteso che non risulta acquisita alcuna documentazione in merito, si precisa che ai fini del riutilizzo del settore "A" dell'area XXII è necessario, in primo luogo, che l'Azienda trasmetta l'integrazione del progetto definitivo di bonifica delle acque di falda basato sul contenimento fisico, come richiesto dalla Conferenza di servizi decisoria del 21.07.06; è, altresì, necessario che l'Azienda ottemperi alle prescrizioni formulate dalle Conferenze di servizi decisorie del 21.07.06 in merito alla "Variante al progetto definitivo di bonifica dell'area XXII e delle aree limitrofe area hot spot P123" ed al documento "Risposte alle prescrizioni a seguito della Conferenza di servizi istruttoria del 6.05.06 relative alla Variante al Progetto definitivo di bonifica dell'area XXII e delle aree limitrofe Area Hot Spot P123" nonché alle prescrizioni

63/09

HR

formulate dalla Conferenza di servizi decisoria del 16.02.07 sul documento "Progetto di bonifica con misure di sicurezza del settore B dell'area XXII (Agosto 2006), a seguito Verbale Dec 21/07/06";

6. ai fini della restituzione agli usi legittimi dell'Area XXII devono risultare non contaminati o bonificati sia i suoli che le acque di falda sottostanti l'area in esame;
7. si diffida ERG Nuove Centrali dal proseguire i lavori di realizzazione della Nuova centrale eventualmente avviati nelle more dell'ottenimento della certificazione di avvenuta bonifica dell'intera area XXII;
8. si richiedono a ERG Nuove Centrali chiarimenti in merito alle predette "attività di emungimento delle acque di falda contaminate az idrocarburi e metal" secondo quanto previsto dal Progetto di Bonifica delle acque di falda dello stabilimento, anche ai fini della protezione della salute dei lavoratori impegnati nei lavori di costruzione";
9. si ritiene che i predetti "sistemi di emungimento finalizzati al controllo piezometrico", atteso che non risulta acquisita alcuna comunicazione in merito all'adozione di tali sistemi come interventi di messa in sicurezza di emergenza, si configurino piuttosto come funzionali all'esecuzione dei lavori relativi alla nuova centrale e si richiedono, al riguardo, informazioni di dettaglio in merito alle caratteristiche realizzative (profondità, portata di emungimento, caratterizzazione idrochimica delle acque emunte..) e modalità di gestione;
10. è necessario adottare idonei interventi di messa in sicurezza di emergenza delle acque di falda in corrispondenza degli hot spot ovvero i punti di inquinamento che superino di oltre 10 volte i valori tabellari definiti dalla vigente normativa in materia di bonifiche per le sostanze molto tossiche, cancerogene e persistenti, così come definite dall'ISS;
11. si recisa che le acque di falda sono un rifiuto e, pertanto, devono essere gestite secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia;

Dopo ampia e approfondita discussione, la Conferenza di servizi decisoria delibera, in primo luogo, di ribadire che ai fini del riutilizzo del settore "A" dell'area XXII è necessario che l'Azienda trasmetta l'integrazione del progetto definitivo di bonifica delle acque di falda basato sul contenimento fisico, così come già richiesto dalle Conferenze di servizi decisorie del 21.07.06 e del 16.02.07.

La Conferenza di servizi decisoria delibera, poi, di richiedere all'Azienda di ottemperare, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del presente verbale, alle prescrizioni formulate dalla Conferenza di servizi decisorie del 21.07.06 in merito alla "Variante al progetto definitivo di bonifica dell'area XXII e delle aree limitrofe area hot spot P123" e al documento "Risposte alle prescrizioni a seguito della Conferenza di servizi istruttoria del 16.05.06 relative alla Variante al Progetto definitivo di bonifica dell'area XXII e delle aree limitrofe Area Hot Spot P123" nonché alle prescrizioni formulate dalla Conferenza di servizi decisorie del 16.02.07 sul documento "Progetto di bonifica con misure di sicurezza del settore B dell'area XXII (Agosto 2006), a seguito Verbale Dec 21/07/06".

La Conferenza di servizi decisorie, evidenziando che ai fini della restituzione agli usi legittimi dell'Area XXII devono risultare non contaminati o bonificati sia i suoli che le acque di falda sottostanti l'area in esame, delibera di diffidare l'Azienda dal proseguire i lavori di realizzazione della Nuova centrale eventualmente avviati nelle more dell'ottenimento della certificazione di avvenuta bonifica dell'intera area XXII e delibera, altresì, di richiedere agli Enti di controllo, Provincia e ARPA, di vigilare sul rispetto della predetta prescrizione nonché di trasmettere un verbale di sopralluogo che attesti, anche mediante un idoneo report fotografico, l'ubicazione e lo stato di attuazione degli interventi in atto per la realizzazione della nuova centrale.

La Conferenza di servizi decisorie:

- ritenendo che i predetti "sistemi di emungimento finalizzati al controllo piezometrico", atteso che non risulta acquisita alcuna comunicazione in merito all'adozione di tali sistemi

04/09

come interventi di messa in sicurezza di emergenza, si configurino come funzionali alla realizzazione dei lavori relativi alla nuova centrale in area XXII, piuttosto che come interventi di messa in sicurezza di emergenza;

- sottolineando che è necessario adottare opportuni interventi di messa in sicurezza di emergenza delle acque di falda in corrispondenza degli hot spot ovvero i punti di inquinamento che superino di oltre 10 volte i valori tabellari definiti dalla vigente normativa in materia di bonifiche per le sostanze molto tossiche, cancerogene e persistenti, così come definite dall'ISS;
 - evidenziando, altresì, che le acque di falda sono un rifiuto e, pertanto, devono essere gestite secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- delibera di richiedere all'Azienda informazioni di dettaglio in merito alle caratteristiche realizzative dei suddetti interventi (profondità, portata di emungimento, caratterizzazione idrochimica delle acque emunte, modalità di gestione delle acque emunte, etc.).

WR

Il dott. Mascazzini propone ai partecipanti alla Conferenza di servizi decisoria la discussione del documento sotto il punto 9, all'O.d.G.:

a. *"Caratterizzazione aree Sito Inquinato di Priolo", trasmesso da Impresa Pizzarotti e acquisito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al prot. n. 27992/QdV/DI del 25.10.07.*

Il dott. Mascazzini introduce la discussione sul documento in esame facendo rilevare che tale documento, che si riferisce ad un'area destinata alla realizzazione di uno svincolo autostradale per buona parte ricadente nel nuovo perimetro del SIN di Priolo, così come esteso dal Decreto Ministeriale del 10.03.06, contiene le osservazioni dell'Azienda in risposta alla nota trasmessa dalla dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con prot. n. 24419/QdV/DI/VII/VIII del 20.09.07, con la quale venivano anticipate all'Azienda medesima le prescrizioni formulate dalla Direzione per la Qualità della Vita sul documento *"Piano di Indagini di terreni e acque dello svincolo autostradale di Villasmundo"*, acquisito dal Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare al prot. 2457/QdV/DI del 1/02/2007.

Il dott. Mascazzini fa, altresì, rilevare che entrambi i documenti *"Piano di Indagini di terreni e acque dello svincolo autostradale di Villasmundo"*, acquisito dal Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare al prot. 2467/QdV/DI del 1/02/2007 e *"Risultati del piano delle indagini di terreni ed acque dello svincolo autostradale di Villasmundo"* acquisito dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare al prot. n.26091/QdV/DI del 09/10/2007, sono stati discussi dalla Conferenza di servizi decisoria del 25.10.07, che ha approvato con prescrizioni il piano di caratterizzazione e richiesto che, ai fini della presa d'atto dei relativi risultati, fosse acquisita la validazione da parte di ARPA dei risultati medesimi e fossero ottemperate le prescrizioni formulate in merito alla caratterizzazione ed agli interventi di messa in sicurezza di emergenza.

Il dott. Mascazzini ricorda, poi, che la Conferenza di servizi istruttoria del 20.12.07 ha rilevato che il documento in esame contiene alcune osservazioni dell'Azienda in risposta alla nota trasmessa dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con prot. n. 24419/QdV/DI/VII/VIII del 20.09.07, che l'Azienda dichiara di aver già ottemperato ad alcune delle osservazioni/prescrizioni formulate nella suddetta nota con la trasmissione del suddetto documento *"Risultati del piano delle indagini di terreni ed acque dello svincolo autostradale di Villasmundo"*, e che l'Azienda si impegna, altresì, ad ottemperare solo in parte alle restanti osservazioni/prescrizioni.

Il dott. Mascazzini ricorda, quindi, che la Conferenza di servizi istruttoria del 20.12.07 prendendo atto dell'impegno assunto dall'Azienda medesima a ottemperare solo in parte alle prescrizioni formulate dalla Direzione per la Qualità della Vita del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in merito al piano di caratterizzazione nella nota di cui al prot. n. 24419/QdV/DI/VII/VIII del 20.09.07, ha ribadito le prescrizioni, sostanzialmente già formulate dalla Conferenza di servizi decisoria del 25.10.07:

4

Handwritten initials



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio*

DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DELLA VITA

IL DIRETTORE GENERALE

- 9 OTT. 2009

FR

Prot. 20597/QdV/DI/VII-VIII
XII

Ai Destinatari in elenco allegato

Oggetto: *Convocazione della quarta riunione della Conferenza dei servizi di cui all'art. 5, comma 10, del D.Lgs. n. 59/05 per il rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale alla Centrale Termoelettrica ERG Nuove Centrali SpA Impianti Nord di Priolo Gargallo - Sito di Interesse Nazionale di Priolo.*

Ad integrazione della nota trasmessa con prot. n. 20462/QdV/DI/VII/VIII del 08.10.09, per completezza di istruttoria, si precisa che le determinazioni assunte in sede di Conferenza di servizi decisoria del 06.03.08 relative al S.I.N. di Priolo, e l'allegato verbale, sono state oggetto di impugnativa dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sez. Prima) e di relativa ordinanza di accoglimento di istanza cautelare. Con provvedimento sospensivo n. 964 del 11.07.08 il Giudice di prime cure accoglieva l'istanza presentata sospendendo per l'effetto i provvedimenti impugnati: "sino alla decisione della lite cautelare che potrà intervenire solo dopo la soluzione della questione pregiudiziale e della CTU".

Detto rimedio cautelare è stato nuovamente ribadito dall'Ordinanza del TAR Catania n. 865/2009 afferente il ricorso numero di registro generale 1375/2008.

per IL DIRETTORE GENERALE t.a.

Il Dirigente Incaricato
Dot. Marco Lupo

Marco Lupo

Elenco destinatari

Alla Direzione per la Salvaguardia Ambientale
Divisione VI - Rischio Industriale -
Prevenzione e Controllo integrati dell'Inquinamento
SEDE:

E, p. c.

Al Presidente della Regione Siciliana
Piazza Indipendenza, 21
90129 Palermo (PA)

Al Presidente della Provincia di Siracusa
Via Malta, 106
96100 Siracusa (SR)

Al Sindaco del Comune di Priolo Gargallo
Via Nicola Fabrizi
96010 Priolo Gargallo (SR)

Al Sindaco del Comune di Melilli
Piazza Crescimanno
96010 Melilli (SR)

Al Ministero dell'Interno
Ufficio di Gabinetto
Piazzale del Viminale
00184 Roma

Al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Ufficio di Gabinetto
Via Veneto, 56
00187 Roma

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Ufficio di Gabinetto
Via Molise 2, 00187 Roma

AIPISPR (ex APAT)
Commissario Straordinario
Via Vitaliano Brancati 48,
00144 Roma

Al Presidente della Commissione istruttoria IPPC c/o ISPRA (ex APAT)
Via Vitaliano Brancati 48,
00144 Roma

Alla Società Erg Nuove Centrali SpA
Impianti Nord s.r.l.
Strada provinciale ex SS114 Km 114

**ALLEGATO 5**

Spett.li Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
 Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale
 Divisione VI - Rischio Industriale
 Prevenzione e controllo integrati dell'inquinamento
c.a. Dott. G. Lo Presti, Ing. Milillo
 Via Cristoforo Colombo, 44
 00147 ROMA

Commissione Istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC
c.a. Ing. D. Ticali, D.ssa C. Albertazzi
 Via Curtatone, 3
 00185 ROMA

Ministero dell'Ambiente
 Direzione Qualità della Vita
c.a. Dott. M. Lupo
 Via Cristoforo Colombo 44
 00144 ROMA

p.c. ISPRA (ex APAT) - Responsabile APAT dell'Accordo per il supporto alla Commissione AIA - IPPC
c.a. Ing. A. Pini, Ing. N. Santilli
 Via Vitaliano Brancati, 47
 00144 ROMA

Presidente della Regione Siciliana
 Palazzo d'Orleans
 Piazza Indipendenza, 21
 90129 PALERMO

Presidente della Provincia di Siracusa
 Via Malta, 106
 96100 SIRACUSA

Sindaco del Comune di Priolo Gargallo
 Via Nicola Fabrizi
 96010 PRIOLO GARGALLO (SR)

Sindaco del Comune di Melilli
 Piazza Crescimanno
 96010 MELILLI (SR)

Ministero dello Sviluppo Economico
 Ufficio di Gabinetto
 Via Molise, 2
 00187 ROMA



Ministero dell'interno
Ufficio di Gabinetto
Piazzale del Viminale
00184 ROMA

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Ufficio di Gabinetto
Via Veneto, 56
00187 ROMA

Ns. Prot.: ENC/2009/U/000000192/bis

Priolo Gargallo, 12 Ottobre 2009

Oggetto: ERG Nuove Centrali S.p.A. Impianti Nord di Priolo Gargallo (SR) - Convocazione quarta Conferenza dei Servizi del 12.10.2009 per il rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale - Osservazioni Vs. nota Prot. 20462/QdV/DI/VII-VIII del 08.10.2009

In riferimento alla comunicazione Prot. 20462/QdV/DI/VII-VIII dell' 08.10.2009 della Direzione Generale Qualità della Vita di Codesto Spett.le Ministero, si evidenzia che:

- per quanto attiene le prescrizioni ritenute illegittime e contraddittorie, di cui al Verbale della Conferenza dei Servizi del 16.02.2007, la Scrivente ha presentato ricorso al TAR Catania in data 03.05.2007, ottenendo la sospensiva 1134 dell'11.06.2007, successivamente confermata, con l'adozione da parte dello stesso TAR Catania, della sentenza di primo grado n. 1190 del 17.06.2008 che avendo definito ed accolto il ricorso nel merito ha annullato gli atti impugnati e le prescrizioni previste dallo stesso Verbale;
- analogamente le prescrizioni di cui alla Conferenza dei Servizi del 06.03.2008 risultano anch'esse sospese in virtù del ricorso presentato dalla Scrivente al TAR di Catania che si è espresso con Ordinanza 921/08 del 03.07.2008, accogliendo la domanda di sospensione anche per tale provvedimento;
- la scrivente ha ottemperato alle prescrizioni applicabili richieste, come evidenziato dettagliamene nella nota Prot. ENC/2009/U/000000079 del 10.04.2009;

Inoltre, relativamente al terzo punto della comunicazione Prot. 20462/QdV/DI/VII-VIII di cui trattasi (prescrizioni 2,3,4 e 5 della Conferenza dei Servizi del 16.02.2007), come già indicato nella nota Prot. ENC/2009/U/000000079 del 10.04.2009 suddetta, la Scrivente ha fornito riscontri a tutte le evidenze sollevate dalla Conferenza dei Servizi decisoria del 16.02.2007 mediante nota Prot. ENC/2007/U/0000249 dell'11.04.2007: di seguito sono nuovamente riportati ed aggiornati i riscontri forniti :

- a. *"La Conferenza di servizi decisoria, inoltre.....prendendo, altresì, atto della nota di risposta alla Conferenza di servizi decisoria del 21.07.06, trasmessa dall'Azienda e acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n. 17441/QdV/DI del 07.09.06, e della caratterizzazione integrativa del settore B proposta dall'Azienda medesima nella suddetta nota, delibera di richiedere all'Azienda di trasmettere, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del presente verbale, un documento integrativo che ottemperi alle prescrizioni di seguito riportate:*
2. *"nell'ipotesi in cui sia necessario adottare un intervento di messa in sicurezza permanente, comunque solo dopo che siano state fornite idonee motivazioni supportate dall'analisi approfondita dell'intervento di rimozione dei rifiuti, alla luce della natura di discarica a mare dell'area in esame, è necessario realizzare la cinturazione completa perimetrale del settore B. Il diaframma impermeabile di separazione dovrà essere immerso nelle argille o in uno strato litologico che garantisca caratteristiche equivalenti in termini di impermeabilità;*



3. *alla luce delle suddette considerazioni, è necessario aggiornare il modello idraulico proposto in modo che tenga conto della situazione stratigrafica di dettaglio;*"

La Scrivente ha segnalato che il documento "Progetto di bonifica con misure di sicurezza del settore B dell'Area XXII" includeva in All.1 la valutazione delle tecnologie di bonifica applicabili in cui veniva correttamente eseguita un'analisi comparativa, tra gli altri interventi, dei vantaggi e degli svantaggi relativi alle attività di scavo e conferimento dei terreni presso idonei impianti di smaltimento. L'intervento di rimozione dei rifiuti era stato quindi scartato per l'elevato impatto sull'ambiente circostante anche per la presenza di impianti attivi presenti nell'area (Rack, impianto separazione condensa, ecc.) e per l'interferenza con gli impianti legati agli interventi attualmente in corso finalizzati alla bonifica della falda.

Come richiesto, sono stati altresì raccolti gli elementi di conoscenza necessari alla definizione di un modello idraulico di dettaglio il quale, ha ribadito ulteriormente che la successione stratigrafica locale non prevede la presenza di un livello di argille o di strati litologici equivalenti; è stato così possibile valutare l'intervento di messa in sicurezza ottimale in base alle peculiarità idrogeologiche dell'area. Sulla base di tale modello idraulico di dettaglio sono state definite le caratteristiche del diaframma impermeabile, lo stesso è stato realizzato al fine di impedire la potenziale migrazione della contaminazione, come prescritto da Codesto Spett.le Ministero, sia dal settore B verso il settore A che, associato agli interventi previsti dal Progetto definitivo di bonifica delle acque di falda dello stabilimento multisocietario di Priolo, verso valle.

4. *"è necessario trasmettere informazioni sullo stato di attuazione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza consistenti nella rimozione dei suoli superficiali contaminati da mercurio e selenio e dai suoli contaminati da amianto;*
5. *è necessario asportare preliminarmente le porzioni di suolo contaminato da metalli e da amianto rinvenute nel settore B a profondità comprese tra 1 m e 4 m dal piano campagna;"*

Tali prescrizioni risultano sospese in virtù del citato pronunciamento del TAR di cui in premessa. Si fa comunque presente che, relativamente al settore B, come comunicato nel documento "Variante al Progetto di Bonifica della Zona XXII e delle aree limitrofe" e recepito a pag 162 del Verbale della Conferenza di servizi decisoria del 21.07.2006, ERG Nuove Centrali ha realizzato nell'area un intervento di asfaltatura come azione di messa in sicurezza d'emergenza a tutela dei lavoratori e che, come già segnalato nella suddetta nota Prot. ENC/2007/U/0000249 dell'11.04.2007 è stato presentato il Progetto di bonifica del settore B, che prevede la posa in opera di un pacchetto impermeabile costituito da strati di terreno e geosintetico con copertura costituita da un manto asfaltato (capping).

Ritenuto di aver ottemperato alle prescrizioni applicabili e restando a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione, si auspica che tali puntuali osservazioni siano tenute in debito conto nel corso della prossima Conferenza di Servizi del 12.10.2009 convocata nell'ambito dell'iter per l'Autorizzazione integrata ambientale del Complesso ERG Nuove Centrali Impianti Nord e ci si riserva di tutelare i propri interessi nelle sedi più opportune.

Cordiali saluti.

ERG Nuove Centrali SpA
Sergio Corso

